

REPUBBLICA ITALIANA

BOLLETTINO UFFICIALE

DELLA REGIONE PUGLIA

Sped. in abb. Postale, Art. 2, comma 20/c - Legge 662/96 - Aut. DC/215/03/01/01 - Potenza

Anno XXXVII

BARI, 27 GIUGNO 2006

N. 79

Il Bollettino Ufficiale della Regione Puglia si pubblica con frequenza infrasettimanale ed è diviso in due parti.

Nella 1ª parte si pubblicano: Leggi e Regolamenti regionali, Ordinanze e sentenze della Corte Costituzionale e di Organi giurisdizionali, Circolari aventi rilevanza esterna, Deliberazioni del Consiglio regionale riguardanti l'elezione dei componenti l'Ufficio di presidenza dell'Assemblea, della Giunta e delle Commissioni permanenti.

Nella 2ª parte si pubblicano: le deliberazioni del Consiglio regionale e della Giunta; i Decreti del Presidente, degli Assessori, dei funzionari delegati, di pubbliche autorità; gli avvisi, i bandi di concorso e le gare di appalto.

Gli annunci, gli avvisi, i bandi di concorso, le gare di appalto, sono inseriti nel Bollettino Ufficiale pubblicato il giovedì.

Direzione e Redazione - Presidenza Giunta Regionale - Lungomare N. Sauro, 33 - 70121 Bari - Tel. 0805406316-0805406317-0805406372 - Uff. abbonamenti 0805406376 - Fax 0805406379.

Abbonamento annuo di € 134,28 tramite versamento su c.c.p. n. 60225323 intestato a Regione Puglia - Tasse, tributi e proventi regionali - Codice 3119.

Prezzo di vendita € 1,34. I versamenti per l'abbonamento effettuati entro il 15° giorno di ogni mese avranno validità dal 1° giorno del mese successivo; mentre i versamenti effettuati dopo il 15° giorno e comunque entro il 30° giorno di ogni mese avranno validità dal 15° giorno del mese successivo.

Gli annunci da pubblicare devono essere inviati almeno 3 giorni prima della scadenza del termine utile per la pubblicazione alla Direzione del Bollettino Ufficiale - Lungomare N. Sauro, 33 - Bari.

Il testo originale su carta da bollo da € 14,62, salvo esenzioni di legge, deve essere corredato da 1 copia in carta uso bollo e dall'attestazione del versamento della tassa di pubblicazione prevista.

L'importo della tassa di pubblicazione è di € 154,94 oltre IVA al 20% (importo totale € 185,93) per ogni inserzione il cui contenuto non sia superiore, nel testo, a quattro cartelle dattiloscritte pari a 100 righe per 60 battute (o frazione) e di € 11,36 oltre IVA (importo totale € 13,63) per ogni ulteriore cartella dattiloscritta di 25 righe per 60 battute (o frazione).

Il versamento dello stesso deve essere effettuato sul c.c.p. n. 60225323 intestato a Regione Puglia - Tasse, tributi e proventi regionali - Codice 3119.

Non si darà corso alle inserzioni prive della predetta documentazione.

LE PUBBLICAZIONI SONO IN VENDITA PRESSO LA LIBRERIA UNIVERSITÀ E PROFESSIONI SRL - VIA CRISANZIO 16 - BARI; LIBRERIA PIAZZO - PIAZZA VITTORIA, 4 - BRINDISI; CASA DEL LIBRO - VIA LIGURIA, 82 - TARANTO; LIBRERIA PATIERNO ANTONIO - VIA DANTE, 21 - FOGGIA; LIBRERIA MILELLA - VIA PALMIERI 30 - LECCE.

SOMMARIO

“Avviso per i redattori e per gli Enti:

Il Bollettino Ufficiale della Regione Puglia si attiene alle regole della Legge 150/2000 per la semplificazione del linguaggio e per la facilitazione dell'accesso dei cittadini alla comprensione degli atti della Pubblica Amministrazione. Tutti i redattori e gli Enti inserzionisti sono tenuti ad evitare sigle, acronimi, abbreviazioni, almeno nei titoli di testa dei provvedimenti”.

PARTE PRIMA

Leggi e regolamenti regionali

LEGGE REGIONALE 23 giugno 2006, n. 17
“Disciplina della tutela e dell'uso della costa”.

Pag.10568

LEGGE REGIONALE 26 giugno 2006, n. 18
“Istituzione dell'Avvocatura della Regione Puglia”.

Pag. 10578

REGOLAMENTO REGIONALE 23 giugno 2006, n. 9

“Regolamento per la realizzazione di impianti eolici nella Regione Puglia”

Pag. 10581

*Disegni di leggi regionali
ai sensi e per gli effetti dell'art. 8 L.R. 19/97*

DISEGNO DI LEGGE 26 giugno 2006, n. 25
“Istituzione del parco naturale regionale ‘Litorale di Ugento’ ”

Pag. 10594

PARTE PRIMA

Leggi e Regolamenti Regionali

LEGGE REGIONALE 23 giugno 2006, n. 17

“Disciplina della tutela e dell’uso della costa”.IL CONSIGLIO REGIONALE
HA APPROVATOIL PRESIDENTE
DELLA GIUNTA REGIONALE

PROMULGA

La seguente legge:

TITOLO I

PRINCIPI GENERALI E PIANIFICAZIONE

Art. 1

(Oggetto e principi generali)

1. Nell’ambito della gestione integrata della costa, la presente legge disciplina l’esercizio delle funzioni amministrative connesse alla gestione del demanio marittimo e delle zone del mare territoriale conferite dallo Stato ai sensi dell’art. 117 della Costituzione, individuando le funzioni trattenute in capo alla Regione e quelle conferite ai Comuni e alle Province.

2. Per gestione integrata della costa s’intende il concorso della pluralità di interessi pubblici, ai diversi livelli territoriali, nella valutazione delle azioni programmatiche finalizzate all’uso, alla

valorizzazione e alla tutela del bene demaniale marittimo.

3. Per gestione del demanio marittimo e delle zone del mare territoriale s’intendono tutte le attività e i compiti individuati dall’articolo 105, comma 2, lettera l), del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112 (Conferimento di funzioni e compiti amministrativi dello Stato alle Regioni e agli enti locali, in attuazione del capo I della legge 15 marzo 1997, n. 59) e successive modificazioni, in attuazione dell’articolo 117 della Costituzione, così come modificato dalla legge costituzionale 18 ottobre 2001, n. 3 (Modifiche al titolo V della parte seconda della Costituzione).

4. L’azione regionale in materia di demanio marittimo si conforma ai seguenti principi:

- a) salvaguardia, tutela e uso eco-sostenibile dell’ambiente;
- b) pianificazione dell’area costiera;
- c) accessibilità ai beni del demanio marittimo e al mare territoriale per la loro libera fruizione;
- d) semplificazione dell’azione amministrativa;
- e) trasparenza delle procedure e partecipazione alla definizione degli indirizzi;
- f) integrazione tra i diversi livelli della Pubblica amministrazione, attraverso forme di cooperazione e di concertazione;
- g) decentramento amministrativo dei compiti e delle funzioni connesse;
- h) sviluppo armonico ed eco – compatibile del turismo balneare.

5. Sono escluse dalla competenza regionale:

- a) le aree del demanio marittimo e del mare territoriale necessarie all’approvvigionamento di fonti di energia, ai sensi del d.lgs. 112/1998;
- b) i porti e le aree espressamente dichiarate di preminente interesse nazionale in relazione agli interessi della sicurezza dello Stato e alle esigenze della navigazione marittima, identificati dalla normativa vigente e dalle intese tra Stato e Regione Puglia;

- c) i porti di rilevanza economica internazionale e nazionale, come classificati dall'articolo 4 della legge 28 gennaio 1994, n. 84 (Riordino della legislazione in materia portuale) e successive modificazioni;
- d) le aree e i porti ricadenti nella circoscrizione delle Autorità portuali, istituite ai sensi dell'articolo 6 della l.r. 84/1994.

Art. 2

(Pianificazione)

1. L'esercizio delle funzioni di cui all'articolo 1, comma 1, ha luogo sulla base della pianificazione che si articola nei livelli regionale e comunale.
2. Il processo di pianificazione ha luogo con la collaborazione delle Province, sentite le associazioni portatrici di interessi generali in materia ambientale, territoriale e turistica.

Art. 3

(Piano regionale delle coste)

1. La pianificazione regionale si attua mediante il Piano regionale delle coste (PRC).
2. Il PRC, previa ricognizione dello stato attuale del bene e delle sue caratteristiche fisiche, nonché dei Piani territoriali di coordinamento provinciali, laddove approvati, e dei Piani territoriali regionali, generali e di settore, disciplina, in attuazione degli indirizzi fissati a tal fine dalla Giunta regionale, sentite le Province territorialmente competenti, le attività e gli interventi sul demanio marittimo e sulle zone del mare territoriale, per garantirne la valorizzazione e la conservazione dell'integrità fisica e patrimoniale.
3. Il PRC contiene gli studi, le indagini e i rilievi sulle dinamiche naturali del sistema geomorfologico e meteomarinario, nonché le linee guida per la progettazione delle opere di ingegneria costiera, quali: opere di difesa, porti turistici e cave di mare per il prelievo di sabbia da destinare al rifacimento degli arenili in erosione.

4. La Regione, entro dodici mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, emana apposito regolamento che disciplina le procedure per l'esame e l'approvazione delle opere di ingegneria costiera, nonché per il rilascio delle relative concessioni demaniali marittime.

5. Entro dodici mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, la Giunta regionale adotta il PRC.

6. Entro trenta giorni dalla data di adozione del PRC, i Comuni, le Province e gli altri soggetti di cui all'articolo 2, comma 2, possono far pervenire alla Regione osservazioni e proposte integrative.

7. Entro trenta giorni dallo scadere del termine di cui al comma 6, la Giunta regionale, pronunciandosi anche sulle proposte e osservazioni pervenute, predispone il PRC per la successiva approvazione da parte del Consiglio regionale.

8. Il Piano acquista efficacia dal giorno successivo a quello della sua pubblicazione sul Bollettino ufficiale della Regione Puglia.

9. Le varianti al PRC sono approvate con le medesime procedure utilizzate in sede di prima approvazione.

Art. 4

(Piano comunale delle coste)

1. Ai principi e alle norme del PRC devono essere conformati i Piani comunali delle coste (PCC), ancorché approvati e/o predisposti per effetto di norme regionali previgenti.

2. Entro quattro mesi dalla data di approvazione del PRC, la Giunta comunale adotta il Piano comunale delle coste ovvero adegua quello previgente, dandone ampia pubblicità. Il Piano è depositato presso la Segreteria comunale e posto in visione di chiunque ne faccia richiesta.

3. Le eventuali osservazioni devono essere presentate presso il Comune entro trenta giorni dalla data di deposito.

4. Entro e non oltre trenta giorni dallo scadere del termine di cui al comma 3, il Consiglio comunale approva il PCC, pronunciandosi anche sulle proposte e osservazioni pervenute.

5. Ai fini della verifica di compatibilità al PRC, il PCC approvato viene inviato alla Giunta regionale, che si pronuncia entro il termine di sessanta giorni dalla data di ricezione, decorso il quale l'esito s'intende favorevole.

6. Il PCC, ai fini dell'efficacia, è approvato in via definitiva dal Consiglio comunale, in conformità alla deliberazione della Giunta regionale.

7. Le varianti al PCC sono adottate con le medesime procedure utilizzate in sede di prima approvazione.

8. Qualora i Comuni non provvedano entro i termini stabiliti, previa diffida ad adempiere entro sessanta giorni e scaduto tale ulteriore termine, il Presidente della Giunta regionale, su proposta dell'Assessore competente, nomina con proprio decreto un Collegio di tecnici regionali, con funzione di Commissario ad acta, per la redazione e approvazione del PCC.

9. Il Collegio di cui al comma 8 è presieduto dal dirigente del Settore demanio e patrimonio, o suo delegato, ed è composto da:

- a) un tecnico del Settore demanio e patrimonio;
- b) un tecnico del Settore urbanistico;
- c) un tecnico del Settore ecologia e ambiente;
- d) un tecnico della Provincia competente;
- e) un tecnico comunale.

10. Le spese riconosciute in favore dei componenti del Collegio sono quantificate nella misura percentuale, stabilita dall'articolo 18, comma 2, della legge 11 febbraio 1994, n. 109 (Legge quadro in materia di lavori pubblici) e successive modificazioni e integrazioni, della tariffa professionale vigente degli ingegneri e architetti, sulla base del numero di abitanti nel periodo estivo fornito dal Comune, e sono poste a carico del Comune inadempiente.

11. I PCC possono essere presentati con le stesse modalità da più Comuni consorziati limitrofi o dalle Unioni dei Comuni ove esistenti.

Art. 5

(Funzioni della Regione)

1. La Regione esercita le seguenti funzioni amministrative che necessitano di unitario esercizio a livello regionale:

- a) programmazione, indirizzo e coordinamento generale;
- b) individuazione delle aree di tutela e di conservazione ambientale;
- c) gestione del sistema informativo del demanio (SID);
- d) supporto e consulenza ai Comuni costieri;
- e) monitoraggio e verifica dell'attività dei Comuni costieri;
- f) rilascio della concessione di beni demaniali richiesti nell'uso del Comune medesimo;
- g) esercizio dei poteri sostitutivi;
- h) esercizio di attività qualificate regionali dal PRC;
- i) rilascio di concessioni demaniali marittime per la realizzazione di opere di ingegneria costiera.

2. L'espletamento delle attività di competenza regionale è assicurato dal Settore demanio e patrimonio.

Art. 6

(Funzioni dei Comuni)

1. È conferito ai Comuni costieri l'esercizio di tutte le funzioni amministrative relative alla materia del demanio marittimo, fatte salve quelle espressamente individuate all'articolo 5.

2. I Comuni trasmettono alla Regione, entro il 28 febbraio di ogni anno, una relazione sull'esercizio delle funzioni amministrative conferite, con riferimento all'anno precedente.

3. Le funzioni del comma 1 possono essere esercitate dai Comuni costieri in forma singola o associata.

TITOLO II**DISPOSIZIONI GENERALI****Art. 7**

(Sistema informativo del demanio – SID)

1. Il Sistema informativo del demanio marittimo (SIS) rappresenta lo strumento condiviso per la gestione unitaria informatizzata dei dati relativi all'amministrazione del

Demanio marittimo, al fine di consentire la puntuale identificazione e conoscenza del suo reale stato d'uso.

2. La Regione, a seguito di autorizzazione del Ministero dei trasporti e della navigazione, favorisce e promuove l'utilizzo del SID a livello comunale, ai fini della concreta operatività del conferimento di cui all'articolo 6, comma 1. L'accesso al SID è consentito a ciascuna Provincia per l'esercizio dell'attività di vigilanza sul territorio di competenza.

3. I Comuni hanno l'obbligo di operare sul SID, trasmettendo alla Regione anche copia integrale delle concessioni rilasciate, in forma cartacea e con cadenza quindicinale.

4. Il SID rappresenta, a regime, lo strumento per fornire servizi web al pubblico, consentendo la consultazione e la visualizzazione dei dati accessibili.

Art. 8

(Domanda per la concessione)

1. La domanda per ottenere il rilascio, il rinnovo e la variazione della concessione deve essere rivolta al Comune territorialmente competente.

2. La domanda, prodotta secondo procedura SID, deve specificare sia l'uso che il richiedente intende fare del bene demaniale, sia la durata della concessione richiesta.

3. La domanda per il rilascio e la variazione della concessione deve essere corredata di una perizia giurata a firma di tecnico abilitato, riportante la descrizione, anche fotografica, dello stato dei luoghi ante operam e una simulazione, mediante trasposizione, dalla quale si possa rilevare l'impatto ambientale post operam.

4. Alla domanda devono essere allegati, inoltre, la certificazione antimafia e la documentazione idonea a dimostrare l'assenza di sentenza di condanna penale passata in giudicato per reati non colposi e di provvedimenti definitivi di misure di prevenzione.

5. L'avvio del procedimento è subordinato al pagamento del contributo per spese di istruttoria, determinato ai sensi del Disciplinare approvato con deliberazione della Giunta regionale 9 dicembre 1997, n. 9074, attuativo della legge regionale 26 aprile 1995, n. 27 (Disciplina del demanio e del patrimonio regionale).

6. Al fine di accedere a provvidenze pubbliche il concessionario può chiedere, con motivata istanza, il rinnovo anticipato del titolo concessorio.

Art. 9

(Concorso di domande)

1. Nel caso di più domande riguardanti, in tutto o in parte, la stessa area o bene è effettuata, in via combinata e ponderale, in relazione alla tipicità delle aree medesime, la comparazione valutando in particolare le caratteristiche del progetto in ordine alla tutela del paesaggio e dell'ambiente, all'utilizzo di materiali e tecnologie eco - compatibili e di facile rimozione, all'incremento del livello occupazionale, alle concessioni dichiarate decadute o revocate in contrasto con il PCC. In caso di parità, si procede a licitazione privata tra i concorrenti.

Art. 10

(Rilascio e durata della concessione)

1. Il rilascio, il rinnovo e la variazione della concessione ha luogo nel rispetto del PCC appro-

vato, del codice della navigazione, del regolamento per l'esecuzione del codice della navigazione, delle leggi statali e regionali, con riferimento particolare alla legge 4 dicembre 1993, n. 494 (Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 5 ottobre 1993, n. 400, recante disposizioni per la determinazione dei canoni relativi a concessioni demaniali marittime), così come modificata dall'articolo 10 della legge 16 marzo 2001, n. 88 e dalla legge 29 marzo 2001, n. 135.

2. Il termine per l'emissione del provvedimento è fissato, al massimo, in novanta giorni decorrenti dalla data di acquisizione dell'ultimo parere.

3. Sono destinatari di concessione demaniale marittima l'Ente pubblico e i soggetti privati.

4. Il parere di cui all'articolo 12 del regolamento per l'esecuzione del codice della navigazione è espresso dagli Uffici tecnici dei Comuni competenti ovvero, in avvalimento, dal Settore regionale demanio e patrimonio.

5. Le concessioni per la realizzazione delle strutture dedicate alla nautica da diporto sono rilasciate secondo le procedure di cui al decreto del Presidente della Repubblica 2 dicembre 1997, n. 509 (Regolamento che disciplina il procedimento di concessione di beni del demanio marittimo per la realizzazione di strutture dedicate alla nautica di diporto). Fino alla ridefinizione della materia, la Regione assume direttamente la responsabilità dei procedimenti di esame dei progetti preliminari, nonché di approvazione dei progetti definitivi, ai sensi del comma 10 dell'articolo 5 e del comma 4 dell'articolo 6 del d.p.r. 509/1997. Tale disposizione si applica anche ai procedimenti avviati su istanze presentate prima della data di entrata in vigore della presente legge, per le quali non siano state attivate le Conferenze dei servizi per l'esame e l'approvazione dei progetti.

6. La durata delle concessioni per finalità turistico-ricreativa è fissata ordinariamente in anni sei. Per le altre finalità produttive non turistico-ricreative la durata della concessione è, invece, fissata in relazione ai piani di investimento e ammortamento proposti dai richiedenti.

7. Per le concessioni non produttrici di reddito la relativa durata è stabilita dai PCC.

Art. 11

(Obblighi del concessionario)

1. Al concessionario è fatto obbligo di garantire:

- a) l'accesso al mare da parte dei soggetti diversamente abili, con la predisposizione di idonei percorsi perpendicolari alla battigia, a meno di particolari condizioni geomorfologiche e ambientali;
- b) i servizi minimi (igienico-sanitari, docce, chiosco-bar, direzione). Gli stessi se prefabbricati "in serie" e di uso temporaneo (da rimuovere dunque al termine della stagione estiva) sono assentiti con la sola concessione demaniale, ferme restando le procedure della denuncia inizio attività (DIA) e le competenze dell'Agenzia delle dogane;
- c) il salvamento;
- d) il parcheggio agli utenti, fatti salvi i casi di comprovata impossibilità per le concessioni esistenti;
- e) il transito libero e gratuito al pubblico, per l'accesso alla battigia e al mare territoriale, qualora non esistano accessi alternativi in un ambito non superiore a metri 150, fatti salvi i casi particolari indicati nel PCC;
- f) il mantenimento della pulizia delle aree limitrofe a quelle concesse, per una larghezza non inferiore a metri venti, su ciascun lato durante il periodo di sua attività.

2. Gli obblighi indicati al comma 1, lettere a), b), c), d) ed e) devono essere pubblicizzati mediante l'esposizione di apposito cartello ben visibile.

3. In presenza di relitti di aree retrostanti, antistanti o laterali a quella richiesta o già concessa, è fatto obbligo al concessionario di acquisirle comunque in concessione, pena la revoca della concessione ovvero il diniego della domanda di concessione.

4. La gestione di stabilimenti balneari e di altre strutture connesse alle attività turistiche ricadenti su aree demaniali regolarmente concesse è consentita per l'intero anno, al fine di svolgere attività collaterali alla balneazione, con facoltà di mantenere le opere assentite, ancorché precarie, qualora, prima della scadenza della concessione, sia stata prodotta regolare istanza di rinnovo e, comunque, sino alle relative determinazioni dell'autorità competente.

Art. 12

(Revoca, decadenza e sospensione della concessione)

1. La concessione può essere revocata, in tutto o in parte, ovvero dichiarata decaduta, al ricorrere delle circostanze di cui agli articoli 42 e 47 del codice della navigazione.

2. La concessione è comunque revocata, in qualunque momento, per sopravvenute ragioni di pubblico interesse, per condanne relative a reati di inquinamento ambientale che comportano un danno non rimediabile e, comunque, al verificarsi degli eventi che ne avrebbero determinato il diniego. In caso di revoca per sopravvenute ragioni di interesse pubblico, sorge il diritto alla restituzione della quota parte del canone di concessione pagato e non utilizzato, nonché il diritto di precedenza, a parità delle condizioni di cui all'articolo 9, sulla concessione di nuove aree.

3. L'inosservanza nei confronti dei lavoratori delle previsioni di legge e dei Contratti collettivi di lavoro stipulati dalle Organizzazioni sindacali comparativamente più rappresentative sul piano nazionale comporta, a seguito dell'accertamento definitivo in sede giurisdizionale, la diffida da parte dei competenti uffici a regolarizzare la posizione del concessionario nel termine perentorio di novanta giorni. In caso di mancata ottemperanza, la concessione è dichiarata decaduta.

4. L'esercizio della concessione è temporaneamente limitato o sospeso per speciali motivi di interesse pubblico o altre motivate esigenze. Il mancato rispetto delle prescrizioni contenute nel provvedi-

mento di sospensione comporta la decadenza della concessione.

5. Avverso i provvedimenti adottati dai Comuni gli interessati possono produrre ricorso al Settore demanio della Regione Puglia.

Art. 13

(Affidamento in gestione – Sub-ingresso)

1. L'autorizzazione all'affidamento di cui all'articolo 45 bis del codice della navigazione è rilasciata, previa verifica dei requisiti di cui all'articolo 8, comma 4:

- a) per le attività secondarie di bar, di ristorazione, di pulizia e salvamento;
- b) per l'intera attività oggetto della concessione, limitatamente ad un'unica stagione balneare e per una volta soltanto nell'ambito della durata ordinaria della concessione.

2. L'autorizzazione al sub-ingresso di cui all'articolo 46 del codice della navigazione è rilasciata, previa verifica dei requisiti di cui all'articolo 8, comma 4, e di quelli di idoneità tecnica ed economica, limitatamente a una sola volta in relazione all'area concessa, per ogni arco temporale di anni sei.

3. Sono fatti salvi il caso di cui all'ultimo comma dell'articolo 46 del codice della navigazione e di trasferimento della concessione tra coniugi e parenti fino al 2° grado.

Art. 14

(Autorizzazione ex articolo 55 del codice della navigazione)

1. Allo scopo di assicurare il libero accesso al demanio marittimo, le autorizzazioni ex articolo 55 del codice della navigazione vengono rilasciate previa verifica di compatibilità con le previsioni del PRC e dei PCC.

2. I relativi pareri espressi dalla Regione e dal Comune, nel termine di giorni novanta dalla ri-

chiesta, sono vincolanti ai fini del rilascio dell'autorizzazione da parte dell'autorità competente.

Art. 15
(Vigilanza)

1. Ferme restando le funzioni di polizia marittima disciplinate dal codice della navigazione e dal regolamento per l'esecuzione del codice della navigazione, le funzioni di vigilanza sull'uso in concessione delle aree del demanio marittimo e delle zone del mare territoriale sono esercitate anche dalla Regione, dalle Province e dai Comuni, nell'ambito delle rispettive competenze.

2. Le Amministrazioni individuano apposito personale cui attribuire, nelle forme di legge, la qualifica di Ufficiale e Agente di Polizia giudiziaria.

3. Chiunque, fra gli organi di polizia indicati ai commi 1 e 2, accerti che sulle aree demaniali marittime o sulle zone di mare territoriale in concessione sono state eseguite opere non autorizzate o che le aree o le zone stesse sono utilizzate senza titolo o in difformità dal titolo concessorio, ne dà comunicazione alla competente autorità amministrativa, per i provvedimenti previsti dagli articoli 54 e 55 del codice della navigazione, nonché alla competente autorità giudiziaria.

4. All'attuazione delle procedure di cui all'articolo 54 del codice della navigazione provvedono, in danno, i Comuni e, nei casi di conclamata inerzia, la Regione attraverso le proprie strutture.

5. Nell'impossibilità a provvedervi direttamente, la Regione si avvale dell'autorità militare.

6. La Regione verifica l'esercizio delle funzioni da parte dei Comuni mediante il controllo a campione delle concessioni e delle autorizzazioni rilasciate.

7. Indipendentemente dal controllo a campione di cui al comma 6, la Regione effettua verifiche di conformità ogniqualvolta venga a conoscenza di irregolarità o di inadempienze.

8. Nei casi di accertata inerzia o inadempienza del Comune, su proposta dell'Assessore competente, il Presidente della Giunta regionale, previa diffida ad adempiere, nomina, con proprio decreto, un Commissario ad acta.

TITOLO III

**NORME TRANSITORIE
E FINANZIARIE**

Art. 16

*(Norme di salvaguardia e prime direttive
per la predisposizione dei Piani)*

1. È vietato il rilascio, il rinnovo e la variazione di concessione demaniale nelle seguenti aree e relative fasce di rispetto:

- a) lame;
- b) foci di fiume o di torrenti o di corsi d'acqua, comunque classificati;
- c) canali alluvionali;
- d) a rischio di erosione in prossimità di falesie;
- e) archeologiche e di pertinenza di beni storici e ambientali.

2. Nelle aree classificate siti di interesse comunitario (SIC) e zone di protezione speciale (ZPS.) o comunque classificate protette, nonché nelle aree di cordoni dunali e di macchia mediterranea, il rilascio e la variazione della concessione demaniale è subordinato alla preventiva valutazione favorevole d'incidenza ambientale effettuata dal competente Ufficio regionale, salvo i casi previsti da apposito regolamento regionale.

3. In attuazione dell'articolo 1, comma 4, lett. c) e al fine di evitare pregiudizio all'uso pubblico, è vietata la realizzazione di recinzioni sul demanio marittimo. Entro tre mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, le recinzioni non autorizzate devono essere rimosse a cura e spese del concessionario. Il mancato adempimento è motivo di esecuzione di ufficio e di decadenza della concessione. In fase di prima applicazione della pre-

sente legge, le recinzioni autorizzate possono permanere, a condizione che non costituiscano impedimento all'accesso all'arenile, per il rispetto dell'articolo 11, comma 1, lettera e); le opere di urbanizzazione realizzate dai Comuni a delimitazione del demanio marittimo devono, comunque, consentire il libero accesso allo stesso a intervalli non superiori a metri 150.

4. Allo scopo di garantire il corretto utilizzo delle aree demaniali marittime per le finalità turistico-ricreative, una quota non inferiore al 60 per cento del territorio demaniale marittimo di ogni singolo comune costiero è riservata a uso pubblico e alla libera balneazione.

5. Il valore percentuale di cui al comma 4 è determinato in metri lineari, con riferimento alla linea di costa, ed è calcolato:

- a) al netto della porzione di costa inutilizzabile e non fruibile ai fini della balneazione, di quella portuale e di quella rivincente dall'applicazione dei limiti e divieti di cui al comma 1;
- b) al lordo dei servizi (parcheggi, igienico-sanitari).

6. Possono essere realizzate strutture classificate "spiaggia libera con servizi" nella misura non superiore al 40 per cento della zona destinata a uso pubblico e alla libera balneazione di cui ai commi 4 e 5. Per spiaggia libera con servizi deve intendersi l'area demaniale marittima in concessione al soggetto che eroga servizi legati alla balneazione, con la condizione che almeno il 50 per cento della superficie concessa e del relativo fronte mare restino liberi da ogni attrezzatura del gestore.

7. I PCC, compatibilmente con gli indirizzi del PRC di cui al comma 2 dell'articolo 3 e le direttive e norme di salvaguardia di cui ai commi 1, 2, 3, 4, 5, 6 e 8 del presente articolo, individuano nella quota concedibile l'intera superficie o parte di essa non inferiore al 50 per cento delle aree demaniali in concessione, confermandone la titolarità, fatte salve le circostanze di revoca e decadenza di cui all'articolo 12. Le concessioni già assentite in contrasto con il PCC al loro scadere non sono più rinnovate. Il Piano, anche in deroga ai limiti di cui al comma 4, individua

apposite aree demaniali da destinare alla variazione o traslazione dei titoli concessori non rinnovati. In ogni caso, ai concessionari viene riconosciuto il diritto di continuare a esercitare la propria attività per i tre anni successivi all'entrata in vigore del PCC.

8. Negli ambiti demaniali di più facile accesso, principalmente nei centri abitati o a ridosso di essi, devono essere individuati nei PCC una o più aree da destinare alla pubblica fruizione.

9. La Regione, in fase di predisposizione del PRC, provvede a classificare la valenza turistica del territorio costiero, ai sensi dell'articolo 6 del decreto del Ministro dei trasporti e della navigazione del 5 agosto 1998, n. 342 (Regolamento recante norme per la determinazione dei canoni relativi a concessioni demaniali marittime per finalità turistico-ricreative).

10. I Comuni individuano nel PCC le aree connesse alle attività sul demanio marittimo da destinare a pubblici servizi, definendo, in particolare, quelle destinate a parcheggio, a servizi igienici e a primo soccorso.

11. La disponibilità delle aree di cui al comma 10 può essere assentita a mezzo "consegna" a titolo gratuito, ai sensi dell'articolo 34 del codice della navigazione, come modificato dall'articolo 1, comma 40, della legge 15 dicembre 2004, n. 308.

12. Con riferimento all'articolo 9, comma 1, per "facile rimozione" va inteso, a integrazione di quanto indicato nella circolare del Ministero dei trasporti e della navigazione 24 maggio 2001, n. 120, l'assemblaggio di elementi componibili, integralmente recuperabili, senza utilizzo di materiali cementanti di qualsiasi genere.

Art. 17

(Norme transitorie)

1. Fino all'approvazione del PRC ai Comuni tutti è consentito:

- a) il rinnovo delle concessioni rilasciate, per la durata e per le condizioni identiche a quelle in scadenza;

- b) il rinnovo di concessioni annuali, con clausola di precarietà, per la durata di anni sei con il medesimo vincolo di precarietà;
- c) il rilascio di autorizzazione per il commercio itinerante e per manifestazioni e spettacoli;
- d) il rilascio di autorizzazione temporanea per l'affidamento in gestione di aree demaniali in concessione ai Comuni medesimi, con obbligo di rimozione e ripristino dello stato dei luoghi;
- e) il rilascio di autorizzazione per la realizzazione di servizi igienici e di opere connesse all'eliminazione di barriere architettoniche, anche in eccedenza alle volumetrie già assentite;
- f) il rilascio di concessione al sub – ingresso e di autorizzazioni ai sensi dell'articolo 24 del regolamento per l'esecuzione del codice della navigazione.

2. Fino all'approvazione dei PCC i Comuni applicano, nell'attività concessoria, esclusivamente le disposizioni rivenienti dal PRC.

3. In caso di reiterata violazione degli obblighi di cui all'articolo 11, comma 1, lettere a), b), c) ed e), si avvierà la procedura di decadenza.

4. Al fine di garantire la continuità amministrativa, la Regione continua a esercitare l'attività concessoria per le istanze già acquisite alla data di entrata in vigore della presente legge, fino alla effettiva consegna ai Comuni dei rispettivi fascicoli di competenza.

5. Nelle more dell'attivazione del SID, i Comuni trasmettono copia integrale delle concessioni rilasciate, oltre che in forma cartacea e con cadenza quindicinale, anche su supporto informatico secondo le indicazioni della Regione.

Art. 18

(Riparto risorse economiche)

1. Le concessioni sono soggette al pagamento del canone nella misura stabilita dalla normativa

statale, incrementato del 10 per cento quale imposta regionale aggiuntiva.

2. Pari incremento è applicato alle somme corrisposte per indennizzo.

3. A esclusione del canone, tutte le imposte rivenienti dall'attuazione della presente legge sono introitate dai Comuni e dalla Regione secondo le aliquote definite al comma 5.

4. I Comuni provvedono alla verifica dell'esatto pagamento del canone, dell'imposta regionale aggiuntiva, delle spese d'istruttoria di cui all'articolo 8, comma 5, delle sanzioni amministrative conseguenti a violazione alle ordinanze balneari, nonché al contenzioso tributario.

5. Per l'esercizio delle funzioni conferite è assegnato ai Comuni il 75 per cento dell'imposta regionale riscossa, delle somme introitate per sanzioni amministrative conseguenti a violazioni accertate dai Comuni alle ordinanze balneari e del contributo per spese di istruttoria.

Art. 19

(Norma finanziaria)

1. Agli oneri rivenienti dall'applicazione delle presente legge si fa fronte, in termini di competenza e di cassa, mediante gli stanziamenti correnti dell'unità previsionale di base 04.04.01 "Settore demanio e patrimonio" sui seguenti capitoli, rispettivamente:

IN USCITA:

Capitolo 3431 "Art. 54 codice della navigazione - Anticipazioni per esecuzione di lavori di pristino su aree del demanio marittimo in danno del contravventore - Spese connesse – Spese di gestione e interventi diretti e/o per il tramite dell'Autorità militare" (collegato al capitolo in entrata 3062700)

Capitolo 3690 "Spese per le funzioni amministrative in materia di demanio marittimo delegate alle Regioni – l.r. n. 17 del 23 giugno 2006" (collegato al capitolo in entrata 1018000)

Capitolo 3692 “Spese per l’elaborazione di studi e Piani di utilizzo e destinazione delle aree del demanio marittimo di interesse regionale – l.r. n. 17 del 23 giugno 2006, art. 3” (collegato al capitolo in entrata 1018000).

IN ENTRATA:

Capitolo 1018000 “Imposta regionale aggiuntiva, spese istruttorie, sanzioni conseguenti a violazione alle ordinanze balneari, relative alle concessioni di aree del demanio marittimo” (collegato ai capitoli in uscita 3690 e 3692 - l.r. n. 17 del 23 giugno 2006)”

Capitolo 3062700 “Recupero somme anticipate per l’applicazione dell’articolo 54 per sanzioni amministrative conseguenti a violazioni accertate dai Comuni alle ordinanze balneari del codice della navigazione - Proventi rivenienti dalle violazioni

alle ordinanze balneari” (correlato al capitolo in uscita 3431)

TITOLO IV

Art. 20 (Abrogazione)

1. Per tutto quanto non previsto dalla presente legge si applicano le disposizioni del codice della navigazione e del regolamento per l’esecuzione del codice della navigazione.

2. Sono abrogate tutte le norme in contrasto con la presente legge, in particolare la legge regionale 4 agosto 1999, n 25 (Norme di prima attuazione per l’esercizio delle funzioni amministrative delegate in materia di demanio marittimo ex legge 4 dicembre 1993, n. 494 e decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112).

La presente legge è dichiarata urgente e sarà pubblicata sul Bollettino Ufficiale della Regione ai sensi e per gli effetti dell’art. 53, comma 1 della L.R. 12/05/2004, n° 7 “Statuto della Regione Puglia” ed entrerà in vigore il giorno stesso della sua pubblicazione.

E’ fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e farla osservare come legge della Regione Puglia.

Data a Bari, addì 23 giugno 2006

VENDOLA

INDICE

Titolo I – Principi generali e pianificazione

Art. 1 (Oggetto e principi generali)

Art. 2 (Pianificazione)

Art. 3 (Piano regionale delle coste)

Art. 4 (Piano comunale delle coste)

Art. 5 (Funzioni della Regione)

Art. 6 (Funzioni dei Comuni)

Titolo II – Disposizioni generali

Art. 7 (Sistema informativo del demanio – SID)

Art. 8 (Domanda per la concessione)

Art. 9 (Concorso di domande)

Art. 10 (Rilascio e durata della concessione)

Art. 11 (Obblighi del concessionario)

Art. 12 (Revoca, decadenza e sospensione della concessione)

Art. 13 (Affidamento in gestione - Sub-ingresso)

Art. 14 (Autorizzazione ex articolo 55 codice della navigazione)

Art. 15 (Vigilanza)

Titolo III – Norme transitorie e finanziarie

Art. 16 (Norme di salvaguardia e prime direttive per la predisposizione dei Piani)

Art. 17 (Norme transitorie)

Art. 18 (Riparto risorse economiche)

Art. 19 (Norma finanziaria)

Titolo IV

Art. 20 (Abrogazione)

LEGGE REGIONALE 26 giugno 2006, n. 18

“Istituzione dell’Avvocatura della Regione Puglia”.

IL CONSIGLIO REGIONALE
HA APPROVATO

IL PRESIDENTE
DELLA GIUNTA REGIONALE

PROMULGA

La seguente legge:

Art. 1

*(Istituzione e finalità
dell’Avvocatura regionale)*

1. E’ istituita l’Avvocatura regionale.
2. Gli avvocati dell’Avvocatura regionale rappresentano e difendono la Regione dinanzi alle giurisdizioni di ogni ordine e grado, ai collegi arbitrali e agli altri organi giurisdizionali.
3. L’Avvocatura regionale esprime pareri e svolge consulenza legale alla Presidenza della Regione, al Consiglio, alla Giunta, agli Assessorati regionali e agli enti strumentali della Regione.
4. La Regione può avvalersi di avvocati esterni in caso di incompatibilità degli avvocati regionali con l’oggetto dell’affare da trattare; in caso di eccedente carico di lavoro segnalato dall’Avvocatura regionale; in caso di motivata opportunità.

Art. 2

(Autonomia dell’Avvocatura regionale)

1. L’Avvocatura regionale è autonoma. Gli avvocati dell’Avvocatura regionale rispondono del-

l’espletamento del mandato professionale unicamente al Presidente della Giunta regionale.

Art. 3

(Organizzazione dell’Avvocatura regionale)

1. L’Avvocatura regionale è organizzata in due Settori:
 - a) legale;
 - b) amministrativo.
2. Alla direzione dei Settori di cui al comma 1 è preposto l’Avvocato coordinatore.
3. All’Avvocatura regionale è garantita la necessaria dotazione organizzativa, tecnica e di studio.
4. Agli avvocati dell’Avvocatura regionale è garantita la copertura assicurativa per responsabilità professionale.

Art. 4

(Coordinamento dell’Avvocatura regionale)

1. L’Avvocato coordinatore dell’Avvocatura regionale è nominato dal Presidente della Giunta regionale tra gli avvocati regionali in possesso della qualifica dirigenziale iscritti all’elenco speciale dell’Albo degli avvocati abilitati al patrocinio dinanzi alle magistrature superiori ovvero tra gli avvocati esterni alla Regione abilitati al patrocinio dinanzi alle magistrature superiori, in possesso di comprovata esperienza professionale.
2. L’Avvocato coordinatore cessa dalla funzione al termine della legislatura regionale ovvero qualora vengano meno le condizioni che hanno condotto al conferimento dell’incarico.
3. L’Avvocato coordinatore svolge le seguenti funzioni:
 - a) assegna agli avvocati dell’Avvocatura regionale le pratiche di cui all’articolo 1 e ne coordina l’attività;
 - b) riferisce al Presidente della Giunta regionale circa l’opportunità di ricorrere a pro-

fessionisti esterni, ai sensi dell'articolo 1, comma 4;

- c) sentite le strutture regionali, esprime parere in ordine all'instaurazione dei giudizi, alla rinuncia alle liti e agli atti di transazione;
- d) riferisce semestralmente al Presidente della Giunta regionale sull'attività svolta dall'Avvocatura regionale, sullo stato del contenzioso, in ordine agli incarichi esterni nonché agli affari che riguardano la Regione e sulle necessità di adeguamento della normativa regionale;
- e) provvede direttamente alla gestione del personale assegnato all'Avvocatura regionale, esercita i poteri di spesa e di acquisizione delle entrate in relazione e nei limiti degli atti di propria competenza;
- f) propone la nomina di membri di collegi arbitrali;
- g) esprime il proprio parere sui provvedimenti che riguardano reclami o questioni mosse in via amministrativa che possono costituire oggetto di controversie;
- h) esprime il proprio parere sull'assunzione a carico dell'Amministrazione degli oneri di difesa nei procedimenti di responsabilità civile o penale nei confronti di amministratori o dipendenti per fatti o atti direttamente connessi all'espletamento di funzioni o compiti d'ufficio.

4. Entro sessanta giorni dalla nomina, l'Avvocato coordinatore sottopone al Presidente della Giunta regionale un progetto di organizzazione, articolazione e funzionamento della struttura.

5. L'Avvocato coordinatore annualmente indica al Presidente della Giunta regionale l'entità delle risorse finanziarie necessarie al funzionamento della struttura.

Art. 5

(Reclutamento degli avvocati regionali)

1. Il reclutamento degli avvocati regionali avviene per pubblico concorso da espletarsi nelle stesse forme e con le medesime modalità previste

per il reclutamento degli avvocati dell'Avvocatura dello Stato

2. Gli avvocati dell'Avvocatura regionale sono iscritti all'elenco speciale dell'Albo degli avvocati.

Art. 6

(Inquadramento, trattamento economico e progressione di carriera degli avvocati regionali)

1. L'inquadramento professionale e il trattamento economico degli avvocati dell'Avvocatura regionale sono disciplinati dalle norme contrattuali collettive vigenti.

2. Gli avvocati dell'Avvocatura regionale sono valutati separatamente rispetto agli altri dipendenti della Regione sulla base dell'attività professionale esercitata senza vincolo di orario.

3. Con apposito regolamento, da emanarsi entro centoventi giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono definiti il numero delle posizioni dirigenziali relative agli avvocati dell'Avvocatura regionale e le modalità di attribuzione delle medesime, nonché le forme di riconoscimento dell'attività svolta.

Art. 7

(Compensi professionali degli avvocati regionali)

1. Agli avvocati regionali sono dovuti i compensi professionali, nella misura dei minimi tabellari stabiliti dal Consiglio nazionale forense approvati con decreto ministeriale, derivanti da decisioni favorevoli alla Regione pronunciate dalle giurisdizioni di ogni ordine e grado e comunque secondo le disposizioni della contrattazione collettiva.

2. Con separato regolamento sono disciplinati i termini e le modalità di liquidazione dei compensi professionali.

Art. 8*(Norme finali e transitorie)*

1. E' soppresso il Settore legale presso la Presidenza della Giunta regionale.
2. Il personale e gli avvocati di cui all'articolo 3 impiegati presso il Settore legale e gli altri avvocati dipendenti regionali iscritti negli Albi dei tribunali pugliesi inquadrati nella categoria D sono assegnati, su istanza, all'Avvocatura regionale.
3. In fase di prima attuazione l'Avvocatura regionale ha sede a Bari. All'Avvocato coordinatore dell'Avvocatura è demandata l'organizzazione territoriale della stessa.

4. Sono abrogate le disposizioni regionali incompatibili con la presente legge.

Art. 9*(Norma finanziaria)*

1. Per l'attivazione e il funzionamento dell'Avvocatura regionale, per l'esercizio finanziario 2006, è istituito nel bilancio di previsione 2006 il capitolo 1310 denominato "Fondo per l'Avvocatura regionale", con stanziamento come competenza e cassa di euro 150 mila e conseguente diminuzione, come competenza e cassa, di euro 150 mila del cap. 1020 - u.p.b. 0.1.1 "Consiglio regionale".

La presente legge è dichiarata urgente e sarà pubblicata sul Bollettino Ufficiale della Regione ai sensi e per gli effetti dell'art. 53, comma 1 della L.R. 12/05/2004, n° 7 "Statuto della Regione Puglia" ed entrerà in vigore il giorno stesso della sua pubblicazione.

E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e farla osservare come legge della Regione Puglia.

Data a Bari, addì 26 giugno 2006

VENDOLA

REGOLAMENTO REGIONALE 23 giugno 2006, n. 9

“Regolamento per la realizzazione di impianti eolici nella Regione Puglia”.

**IL PRESIDENTE
DELLA GIUNTA REGIONALE**

- Visto l'art. 121 della Costituzione, così come modificato dalla legge costituzionale 22 novembre 1999 n. 1, nella parte in cui attribuisce al Presidente della Giunta Regionale l'emanazione dei regolamenti regionali.
- Visto l'art. 42, comma 2°, lett. c) della L.R. del 12/05/2004, n.7 “Statuto della Regione Puglia”.
- Visto l'art. 44, comma 3° della L.R. del 12/05/2004 n° 7 “Statuto della Regione Puglia”
- Visto il D.Lgs 387/2003
- Vista la Del. G.R. n° 131 del 02/03/2004
- Vista la Del.G.R. n° 716 del 31/05/2005
- Vista la L.R. dell' 11/08/2005 n° 9
- Vista la Delibera di Giunta Regionale n 894 del 20/06/2006 di adozione del Regolamento suddetto.

EMANA

Il seguente Regolamento:

**Articolo 1
Finalità ed oggetto
del regolamento**

Ai sensi dell'art. 7 della L.R. n. 11/2001 la Regione Puglia emana il presente Regolamento che detta direttive per la valutazione ambientale nell'ambito della procedura per il rilascio delle

autorizzazioni previste dalla normativa vigente per l'installazione di impianti eolici e delle opere accessorie nel territorio della Regione Puglia.

**Articolo 2
Definizioni**

Ai fini del presente regolamento si intende per:

- a) Impianto eolico: impianto costituito dall'insieme dei dispositivi atti a trasformare l'energia meccanica del vento in energia elettrica, comprensivi dell'area di occupazione dell'aerogeneratore e delle opere connesse;
- b) Impianti di piccola taglia: impianti aventi potenza massima complessiva di 60 kW, potenza massima unitaria di 30 kW, diametro del rotore non superiore ai 10 metri, altezza del palo di sostegno non superiore a 24 metri.
- c) Superficie di occupazione dell'aerogeneratore: è un'area pari a un quadrato il cui lato è tre volte il diametro del rotore ed avente per centro l'asse della torre dell'aerogeneratore stesso.
- d) Opere accessorie o connesse: cavidotti ed elettrodotti di collegamento, stazioni di smistamento, strade di servizio, ecc.

**Articolo 3
Ambito di applicazione**

1. Il presente regolamento si applica agli impianti eolici di potenza superiore a 60 kW, se costituiti da più di un aerogeneratore, e agli impianti eolici costituiti da un solo aerogeneratore di potenza superiore a 1 MW.
2. Ferme restando le propedeutiche procedure di valutazione ambientale ai sensi della L.R. 11/2001, l'installazione di impianti di produzione di energia eolica di piccola taglia, di cui all'art. 2, sono assoggettati a un regime autorizzativo semplificato così come definito all'art. 3 della LR 9/2005.
3. In deroga al comma precedente, le procedure di valutazione ambientale ai sensi della l.r.n. 11/2001, non si applicano agli impianti di energia eolica con un solo aerogeneratore, con potenza

nominale non superiore ai 20 kW, per i quali vige lo scambio sul posto ai sensi dell'art. 6 del D.lgs. n. 387/2003, ovvero a servizio di utenze isolate, purchè la distanza dell'impianto dall'utenza elettrica servita non sia superiore ai 200 metri.

Articolo 4
Piani regolatori
per l'installazione
di impianto eolici (PRIE)

1. I Piani Regolatori per l'installazione di Impianti Eolici (PRIE) sono finalizzati all'identificazione delle cosiddette aree eleggibili ovvero quelle aree nelle quali è potenzialmente consentito localizzare gli aerogeneratori.
2. Ai fini della razionalizzazione e semplificazione delle procedure autorizzative di cui all'art. 12 del DPR 387/2003 le amministrazioni comunali si dotano di Piani Regolatori relativi all'installazione di Impianti Eolici (PRIE).
3. Ogni proposta di realizzazione di impianti eolici dovrà prevedere la localizzazione degli aerogeneratori e delle corrispondenti superfici di occupazione all'interno delle aree eleggibili: la suddetta condizione è da considerarsi necessaria, ma non sufficiente, ai fini dell'esito positivo della procedura autorizzativa.
4. I PRIE sono redatti dalle Amministrazioni comunali in forma singola o associata tra comuni confinanti (PRIE intercomunali).
5. I PRIE intercomunali perseguono obiettivi di riduzione dell'impatto cumulativo e forme di perequazione territoriale. I benefici derivanti dalla realizzazione degli impianti dovranno essere distribuiti fra i comuni partecipanti alla aggregazione in maniera indipendente dalla localizzazione degli impianti stessi, secondo forme e modalità stabilite in sede di redazione/approvazione del PRIE.
6. E' incentivata la aggregazione dei Comuni che vogliano procedere alla redazione di PRIE intercomunali. In tal caso le procedure di cui al successivo art. 5 devono essere espletate da ciascuna

amministrazione coinvolta esprimendosi sul PRIE nella sua interezza.

7. Le forme di incentivazione sono indicate al successivo art. 6 comma 3 lettera e) per quanto attiene alle distanze dai confini e all'art. 13 comma 4 per quanto attiene al parametro di controllo.

Articolo 5
Procedura di
approvazione dei PRIE

1. Ai fini dell'adozione e proposizione all'autorità competente ai sensi della l.r. n. 11/2001, il Comune interessato o i Comuni associati redigono il PRIE, con presa d'atto dello stesso in Giunta comunale.
2. Entro dieci giorni dalla data di presa d'atto, il PRIE e i relativi elaborati sono depositati, per quindici giorni consecutivi, presso la segreteria del Comune o dei Comuni interessati, in libera visione al pubblico. Del deposito è dato avviso sull'albo comunale, su almeno due quotidiani a diffusione nella provincia.
3. Entro il termine di quindici giorni dalla data di scadenza del periodo di deposito di cui al comma precedente, chiunque abbia interesse può presentare proprie osservazioni, ai sensi dell'articolo 9 della L. 241/1990.
4. Ai fini della adozione del PRIE il Comune proponente (o il Comune capofila per PRIE intercomunali) entro i successivi trenta giorni si pronuncia sulle osservazioni presentate e convoca una Conferenza dei Servizi ai sensi della L. 241/1990 cui partecipano gli Enti locali territorialmente competenti, anche ai fini della verifica di compatibilità con la pianificazione di area vasta e di settore, e gli Enti preposti alla tutela dei vincoli eventualmente presenti sulle aree eleggibili individuate, ai sensi della legislazione vigente.
5. Entro il termine perentorio di trenta giorni dalla data di conclusione della Conferenza dei Servizi, il Consiglio Comunale adotta il PRIE.

6. Entro il termine di trenta giorni l'autorità competente, preso atto dell'esito della Conferenza dei Servizi e della delibera di adozione del Consiglio Comunale, approva in via definitiva il PRIE.

7. La variante al PRIE segue lo stesso procedimento di formazione di cui ai commi precedenti.

8. Nel caso di PRIE intercomunali le procedure di cui ai commi precedenti devono essere espletate da ciascuna amministrazione coinvolta con riferimento al piano nella sua interezza.

9. Il PRIE, formalmente approvato ai sensi del precedente comma 6, sostituisce la documentazione di cui all'art. 4.1 commi f) e g) delle Disposizioni di cui alla Delibera 31.05.2005 n. 716 "Decreto Legislativo 29 dicembre 2003, n. 387. Procedimento per il rilascio delle autorizzazioni alla costruzione ed esercizio di impianti per la produzione di energia elettrica da fonti rinnovabili". I pareri espressi dagli enti competenti in sede di Conferenza di servizi di cui al precedente comma 4, sono validi anche ai fini della Conferenza dei Servizi di cui alla DGR n. 716/2005.

Articolo 6 Criteri di redazione del PRIE

Criteri territoriali

Al fine della "tutela dei valori ambientali, storici e culturali espressi dal territorio, nonché della sua riqualificazione, finalizzati allo sviluppo sostenibile della comunità regionale" (L.R. 20/2001), occorre effettuare una sintetica analisi dello stato delle risorse territoriali interessate dalla redazione del PRIE per valutarne un corretto inserimento nel territorio e per rendere coerenti i progetti con il quadro complessivo della pianificazione e programmazione sul territorio. Conseguentemente la definizione delle aree eleggibili dovrà discendere da:

1. una ricognizione del sistema territoriale di area vasta e comunale e del relativo quadro pianificatorio, programmatico e progettuale vigente e in

itinere (regionale, provinciale, comunale, di comunità montane, ecc.) (PUTT/P, PTCP in itinere, Parchi regionali e nazionali, Siti Rete Natura 2000, PIT, PIS, PRG, PUG, ecc.);

2. una ricognizione del sistema territoriale del comune e/o dei comuni interessati dall'intervento, delle loro risorse ambientali, paesaggistiche, insediative, infrastrutturali, del loro stato e dei rischi relativi (avvalendosi, per es. di elaborazioni già effettuate in altre sedi e da altri enti e/o dagli uffici comunali) approfondendo in particolare:

a. le *risorse ambientali*, relative ad aria, acqua, suolo, ecosistemi di flora e fauna, costitutive dell'integrità fisica del territorio e che assicurano il rispetto della biodiversità, di cui evidenziare i rischi connessi;

b. le *risorse paesaggistiche*, costitutive dell'identità ambientale, storica e culturale del territorio, anche in relazione al PUTT/Paesaggio approvato con Delibera di Giunta Regionale n. 1748 del 15/12/2000, considerando in particolare:

- gli elementi strutturanti il territorio riferibili, secondo quanto indicato dal PUTT/P definiti Ambiti Territoriali Distinti e articolati nei tre seguenti sistemi:

- dell'assetto geologico, geomorfologico e idrogeologico, con particolare attenzione all'acclività e ai rischi di frana;
- della copertura botanico/vegetazionale e culturale e relativo contesto faunistico;
- dei caratteri della stratificazione storica dell'organizzazione insediativa;

- gli Ambiti Territoriali Estesi, secondo l'articolazione fornita dal PUTT/P e relativa disciplina di salvaguardia e valorizzazione paesaggistica e ambientale;

- gli elementi identitari del territorio che costituiscono potenziali risorse per il futuro sviluppo;

- i diversi ambiti territoriali omogenei per qualità paesaggistica, da quelli di pregio elevato, a quelli compromessi o degradati e quindi da riqualificare;

c. le *risorse insediative*, il complesso del sistema dell'insediamento urbano e di quello diffuso o aggregato in nuclei nel territorio;

d. le *risorse infrastrutturali* per la mobilità di merci e persone e quelle tecnologiche (reti di distribuzione, trasmissione dell'energia elettrica, acquedotti, metanodotti, ecc.) con l'indicazione dello stato, della portata e dei flussi, nonché delle problematiche connesse.

3. una ricognizione degli aspetti socioeconomici da cui emergano le tendenze in atto sia in termini di problematicità sia di potenzialità e prospettive di sviluppo locale.

Particolare attenzione merita il territorio rurale, per le sue potenzialità economico/produktive, paesaggistiche, ambientali e di presidio umano. Nella individuazione delle aree eleggibili è necessario tenere in considerazione l'obiettivo primario della sua salvaguardia e valorizzazione, preservando i suoli ad elevata vocazione agricola, le zone di maggior pregio ambientale e paesaggistico, il patrimonio edilizio esistente con particolare riguardo a quello a valore storico/architettonico/ambientale, le funzioni economiche, ecologiche e sociali della silvicoltura, privilegiando quali aree eleggibili quelle che mirano al recupero di aree sottoposte a degrado rispetto ad altre.

Nella scelta delle aree eleggibili di cui all'art. 4 comma 1, nelle more della definizione delle linee guida statali di cui al comma 10 dell'art. 12 del D.lgs.n. 387/2003, **sono ritenute non idonee** le seguenti aree:

- a) Aree Protette regionali istituite ex L.R. n. 19/97 e aree protette nazionali ex L. 394/91; Oasi di protezione ex L.R. 27/98; Aree pSIC e ZPS ex Direttiva 92/43/CEE e Direttiva 79/409/CEE e ai sensi della DGR n. 1022 del 21/07/2005, zone umide tutelate a livello internazionale dalla convenzione di Ramsar. Tali aree devono essere considerate con un'area buffer di 200 m.
- b) Crinali con pendenze superiori al 20% (così come individuati dallo strato informativo relativo all'orografia del territorio regionale presente nella Banca Dati Tossicologica) e relative aree buffer di 150 m.
- c) Grotte, doline ed altre emergenze geomorfologiche, con relativa area buffer di almeno 100 m, desunte dal PUTT/P o da altri eventuali censimenti ed elenchi realizzati da enti pubblici e/o enti di ricerca.

d) Area edificabile urbana, così come definita dallo strumento urbanistico vigente al momento della presentazione del PRIE con relativa area buffer di 1000 m.

e) Aree buffer di 500 metri dal confine amministrativo del comune che avvia la procedura di approvazione del PRIE. In caso di PRIE intercomunali l'area buffer deve essere considerata soltanto a partire dal limite amministrativo esterno della macroarea di aggregazione dei Comuni.

f) Ambiti Territoriali Estesi (ATE) A e B del PUTT/P. In sede di redazione del PRIE, a seguito degli approfondimenti richiesti al punto 2 del presente articolo è possibile procedere ad una rivisitazione di quanto indicato dallo stesso PUTT/P.

g) Zone con segnalazione architettonica/archeologica e relativo buffer di 100 m e Zone con vincolo architettonico/archeologico e relativo buffer di 200 m così come censiti dalla disciplina del Decreto Legislativo 22 gennaio 2004, n. 42 "Codice dei beni culturali e del paesaggio, ai sensi dell'art. 10 della Legge 6 luglio 2002, n. 137.

La scelta e la disposizione delle aree eleggibili dovrà essere tale da limitare la frapposizione degli impianti eventualmente già presenti, o di prevedibile installazione, tra i principali punti di vista o di belvedere e il paesaggio circostante, creando una barriera paesaggistica.

In linea generale e indicativa la configurazione delle aree potrà essere tale da consentire una disposizione su più file ravvicinate all'interno di un cono visivo limitato o la disposizione su un'unica fila (o più file distanziate) all'interno di un cono visivo più ampio.

I PRIE provvedono alla ricognizione degli impianti eventualmente già realizzati nel territorio comunale suggerendo le modalità per un eventuale riutilizzo dei siti eolici esistenti nell'ambito di piani di ammodernamento e potenziamento degli impianti stessi.

Per questi inoltre, qualora si verifichi la loro incompatibilità con i criteri indicati dal PRIE, il Piano potrà prevedere forme di delocalizzazione verso aree eleggibili. Allo stesso modo il PRIE

potrà indicare forme di recupero di eventuali aree dismesse o in fase di dismissione.

Gli interventi di cui ai punti precedenti sono da intendersi come prospettiva di pianificazione compatibile con il diritto delle imprese operanti nei territori e di eventuali accordi già da esse sottoscritti con gli enti locali.

Criteri tecnici

I criteri tecnici, di seguito elencati per la individuazione di aree eleggibili possono assumere rilevanza diversa a seconda dei diversi contesti territoriali in cui si articola la definizione dei PRIE e suggeriscono elementi di attenzioni alla progettazione dei singoli impianti eolici.

- A) Aree con indice di ventosità tale da garantire almeno 1600 ore/equivalenti all'anno. Tale dato deve essere desunto da banche dati ufficiali o dall'implementazione di modelli matematici accreditati da enti pubblici e/o di ricerca o da adeguate campagne anemometriche della durata di almeno un anno.
- B) Aree in grado di massimizzare le economie di scala per l'individuazione del punto di connessione alla rete elettrica, tendenti sia al possibile sfruttamento in unico sito di potenziali energetici rinnovabili di fonte diversa sia all'utilizzo di corridoi energetici preesistenti.
- C) Aree in grado di massimizzare le economie di scala per le opere di accesso ai diversi siti durante la fase di cantiere e di esercizio.
- D) Aree ubicate lungo corridoi infrastrutturali.
- E) Aree ubicate in zone industriali e/o artigianali.
- F) Aree nelle quali sia possibile l'integrazione dell'impianto eolico con un uso del suolo agricolo mediante colture agro – energetiche.

Articolo 7 Documentazione del PRIE

La documentazione del PRIE va presentata sia su supporto cartaceo (in duplice copia) che su supporto informatico non modificabile (.pdf). Ogni elaborato cartaceo deve essere datato e vidimato dall'amministrazione proponente (o

dalle amministrazioni in caso di PRIE intercomunali).

La documentazione minima da presentare per il PRIE è la seguente:

1. Relazione tecnica di accompagnamento con i contenuti di cui all'art. 6
2. Cartografia in scala opportuna riportante:
 - Inquadramento territoriale:
 - i. aree Parco, ZPS e pSIC, Zone Umide, zone umide tutelate a livello internazionale dalla convenzione di Ramsar, IBA, boschi, macchie, biotopi,;
 - ii. Aree soggette a Rischio Idrogeologico (ex PAI); Zone a rischio di Frana (ex PAI); Zone soggette a rischio di inondazione (ex PAD);
 - iii. Ambiti Territoriali Estesi (ex PUTT/P); Ambiti Territoriali Distinti (ex PUTT/P) Vincoli faunistici;
 - iv. elementi emergenti dalle ricognizioni di cui all'art. 6.
 - Analisi alla scala comunale, previsioni dello strumento urbanistico vigente, vincoli architettonici e paesaggistici, vincoli idrografici, carta d'uso del suolo, emergenze geomorfologiche;
 - Reti infrastrutturali di trasporto (strade e ferrovie)
 - Reti tecnologiche (elettriche, idriche, ...)
 - Altri aspetti specifici che si ritiene utile evidenziare
 - Localizzazione e caratteristiche degli aerogeneratori esistenti sul territorio comunale
 - Aree eleggibili

Tutta la cartografia, oltre che su supporto cartaceo e su supporto informatico, deve essere presentata in formato utilizzabile in ambiente GIS secondo uno dei più comuni formati digitali (shp o dwg o formati comunque con questi compatibili) georeferenziata nel sistema cartografico italiano Gauss-Boaga fuso Est.

Inoltre, allegati al PRIE potranno essere presentati i seguenti documenti aggiuntivi:

1. eventuale bando per procedure ad evidenze pubblica per l'individuazione di offerte di impianti

- eolici nelle aree eleggibili e per l'introduzione di elementi di trasparenza;
2. eventuale relazione riportante le modalità e i tempi di risanamento di aree già interessate da impianti eolici, ma non rientranti nei criteri di eleggibilità;
 3. protocollo di intesa tra i comuni interessati da eventuali accordi associativi nella definizione del PRIE;
 4. altra documentazione autorizzativa (anche in termini di pareri preliminari) che consente una semplificazione del successivo iter di autorizzazione dei singoli impianti.

Articolo 8 **Valutazione integrata**

1. La valutazione integrata rappresenta la modalità con cui si espletano le procedure previste dalla L.R. n. 11/2001, da parte dell'autorità competente ai sensi della stessa legge, ai fini del prescritto parere ambientale, richiesto ai sensi della Deliberazione di G.R. n° 716/2005 per il rilascio dell'Auto-rizzazione Unica ex art. 12 D. Lgs. n. 387/2003.
2. Essa è operata in forma contestuale su distinte proposte progettuali di impianti eolici insistenti sulle aree eleggibili di un PRIE, in modo da individuare elementi di incongruità o di sovrapposizione, diversamente non valutabili, ovvero operare processi di razionalizzazione delle diverse proposte.
3. In presenza di PRIE formalmente approvati, la valutazione integrata terrà conto delle compatibilità territoriali, urbanistiche, paesaggistiche ed ambientali in essi riferite.
4. Ai fini della valutazione integrata, i soggetti che intendono proporre l'installazione di impianti eolici, a scadenze prefissate, presentano la documentazione, di cui agli artt. 9, 10 e 11 del presente Regolamento, all'autorità competente. Per il primo periodo di attuazione del presente Regolamento si individuano tre scadenze temporali per l'avvio della valutazione integrata:
 - I scadenza: 31 luglio
 - II scadenza: 30 novembre

- III scadenza: 31 marzo

5. Per i progetti presentati oltre una delle date di scadenza indicate i termini e le procedure di cui alla LR n. 11/2001 e alla D.G.R. n. 716/2005 decorrono dalla data della scadenza successiva e seguono l'iter procedurale rispettivamente previsto.

6. Le eventuali prescrizioni indicate in esito alla procedura di valutazione dovranno essere recepite dai proponenti in fase di autorizzazione unica e, quindi, nei progetti definitivi secondo quanto previsto dalle procedure di cui alla D.G.R. n. 716/2005.

Articolo 9 **Documentazione** **per la valutazione** **integrata.**

1. La documentazione per la valutazione integrata va presentata sia su supporto cartaceo (in duplice copia) che su supporto informatico (in versione non modificabile). Ogni elaborato cartaceo deve avere una copertina o frontespizio con la firma del rappresentante legale del soggetto proponente e deve essere datato.
2. La documentazione minima da presentare per la valutazione integrata è la seguente:
 - a) progetto preliminare e relativa cartografia
 - b) relazione di impatto ambientale di cui alla L.R. n. 11/2001 e con i contenuti minimi di cui al successivo art. 10 del presente Regolamento

Articolo 10 **Criteri per la redazione** **della relazione** **d'impatto ambientale** **per la valutazione** **integrata**

1. La progettazione degli impianti eolici e la valutazione degli impatti ambientali ex L.R. 11/2001 dovrà essere eseguita sulla base dei contenuti di seguito elencati.

- a) Inquadramento nel PRIE di riferimento, così come formalmente approvato nella Conferenza dei servizi, e nella relativa area eleggibile.

In particolare dovranno essere richiamati i criteri tecnici e territoriali che determinano l'eleggibilità dell'intera area d'interesse per l'impianto eolico proponente. In tale sezione dovrà essere riportata, se disponibile, ogni utile e particolare informazione in ordine alla

- preesistenza,
- contestuale ed ulteriore presentazione
- possibile sostituzione (repowering) e delocalizzazione di impianti eolici d'interesse per la stessa area.

- b) Impatto visivo e paesaggistico

In particolare si dovrà:

- prevedere l'utilizzo di aerogeneratori con torri tubolari e non a traliccio, per la cui colorazione saranno inoltre previsti colori neutri e vernici non riflettenti;
- evitare il fenomeno del cosiddetto "effetto selva", cioè l'addensamento di numerosi aerogeneratori in aree relativamente ridotte. A tal fine si indica di assumere la distanza minima tra le macchine di 3-5 diametri sulla stessa fila e 5-7 diametri su file parallele;
- fornire da parte del proponente una carta delle interferenze visive, elaborata in funzione dell'orografia dei luoghi, che consenta di valutare le aree su cui si manifesta l'impatto visivo ed una visualizzazione in 3D fatta da tutti i punti che sono scenicamente in stretta relazione con il sito e l'ambiente limitrofo, in modo da ottenere una o più distribuzioni spaziali dell'impianto in esame;
- fornire l'analisi degli impatti cumulativi sulla componente paesaggistica derivante dalla presenza di altri impianti eolici nella medesima area.

- c) Impatto su flora, fauna ed ecosistemi

I. Gli impatti su vegetazione e flora dovranno essere valutati attraverso:

- analisi vegetazionale e floristica dell'area vasta, attraverso l'individuazione e la descrizione delle tipologie vegetazionali

presenti, la loro caratterizzazione floristica e attraverso l'analisi della vegetazione significativa potenziale (specie e popolamenti vegetali di pregio sulla base delle formazioni esistenti e del clima);

- analisi vegetazionale e floristica del sito di intervento attraverso, rilevamenti fitosociologici dell'area e check-list delle specie botaniche presenti, con l'indicazione dell'eventuale appartenenza alle "Liste Rosse Regionali" della Società Botanica Italiana;
- carta della vegetazione presente, intesa come essenze dominanti sulla base di analisi ortofotografiche e di rilevazioni dirette su campo, in scala 1:10.000;
- analisi degli impatti cumulativi sulla vegetazione, causati dalla presenza di altri impianti eolici nella medesima area.

II. Gli impatti sulla fauna dovranno essere valutati attraverso:

- analisi faunistica riguardo: mammiferi (in particolare Chiroteri), rettili, anfibi, uccelli nidificanti, presenti nell'area di intervento e nell'area circostante, o presumibili dall'analisi degli areali, degli habitat e della documentazione disponibile o da rilevamenti su campo. L'analisi deve comprendere descrizione dei popolamenti, check-list, status conservazionistico e indicazione dell'eventuale appartenenza alle "Liste Rosse dei vertebrati";
- indicazione e mappatura, sulla base di rilevamenti specifici, della presenza di aree di importanza faunistica quali: siti di riproduzione, rifugio, svernamento e alimentazione; con particolare riguardo all'individuazione di siti di nidificazione e di caccia dei rapaci; corridoi di transito utilizzati dall'avifauna migratoria; grotte utilizzate da popolazioni di chiroteri;
- analisi dell'impatto cumulativo, in particolare sull'avifauna e sui chiroteri, derivante dalla presenza di altri impianti eolici nella medesima area.

III. Gli impatti sugli ecosistemi dovranno essere valutati attraverso:

- l'individuazione cartografica in scala

1:10.000 delle unità ecosistemiche presenti nel territorio interessato dall'intervento;

- previsione degli impatti sulle unità ecosistemiche di particolare rilievo (Boschi in fase di climax, corsi d'acqua, zone umide, praterie primarie, ecc.);
- analisi degli impatti cumulativi sugli ecosistemi derivanti dalla presenza di altri impianti eolici nella medesima area.

d) Rumori e vibrazioni

In particolare sono richieste analisi e valutazioni in grado di accertare l'osservanza dei limiti indicati nel D.P.C.M. del 14.11.1997 e, quindi, il livello di rumore di fondo e l'eventuale alterazione del campo sonoro prodotta dall'impianto.

A tal proposito dovranno essere prodotti i seguenti elaborati tecnici:

- planimetria in scala adeguata (1:10.000) di tutta l'area, per una fascia di 1000 metri, attorno al perimetro della zona in cui si vuole installare l'impianto eolico. Per tutta l'area indicata sarà individuato il luogo più vicino all'impianto eolico adibito, o che in base al PRG vigente può essere adibito, ad una permanenza della popolazione superiore a 4 ore al giorno;
- indicazione, per ciascuno di tali luoghi e mediante l'ausilio di modelli di calcolo, del Leq diurno e notturno, prima e dopo l'entrata in funzione dell'impianto eolico, facendo riferimento alla velocità del vento corrispondente al funzionamento nelle condizioni nominali dell'aerogeneratore. Nel caso in cui la differenza fra i precedenti Leq sia maggiore di 5 dB(A) per il periodo diurno o maggiore di 3 dB(A) per il periodo notturno, si dovranno indicare i provvedimenti che si intendono adottare per far rientrare il rumore entro i limiti differenziali.

Il proponente dovrà inoltre evidenziare il livello di vibrazioni prodotte dall'impianto, presso i recettori residenziali più prossimi, e confrontare tali valori con i livelli di disturbo per la popolazione riportati dalla normativa tecnica nazionale e internazionale.

e) Campi elettromagnetici ed interferenze

In particolare sono richieste analisi e valutazioni in ordine a linee elettriche appositamente progettate e costruite, per le quali dovrà essere allegata una tavola riassuntiva del tracciato e delle caratteristiche fisiche dell'elettrodotto in modo da delineare i relativi valori del campo elettrico e del campo di induzione magnetica rispetto ai limiti della Legge n. 36/2001 e dei relativi Decreti attuativi.

f) Norme di progettazione, caratteristiche tecniche degli impianti e capacità della rete a sostenere la produzione di energia elettrica

In particolare è richiesta l'analisi e la valutazione degli elementi di attenzione alla progettazione che possono assumere rilevanza diversa a seconda dei diversi contesti territoriali così come richiamati nei Criteri Tecnici di definizione dei PRIE

g) Dati di progetto e sicurezza

In particolare è richiesta l'analisi e la valutazione di dati relativi a:

- la dimostrazione della gittata massima degli elementi rotanti in caso di rottura accidentale;
- documentazione attestante la certificazione degli aerogeneratori ad opera di soggetti abilitati, tenendo conto delle condizioni meteorologiche estreme del sito (si consiglia di considerare una velocità massima del vento avente periodo di ritorno pari a 100 anni e durata pari a 1 secondo);
- gli sbancamenti e i riporti di terreno dovranno essere i più contenuti possibile; per le opere di contenimento e ripristino saranno utilizzate le tecniche dell'ingegneria naturalistica;
- data la pericolosità degli olii derivanti dal funzionamento a regime del parco eolico (per esempio olii per lubrificazione del moltiplicatore di giri a tenuta, per freno meccanico e centralina idraulica per i freni delle punte delle pale, olii presenti nei trasformatori elevatori delle cabine degli aerogeneratori), va assicurato l'adeguato trattamento degli stessi e lo smaltimento presso il "Consorzio Obbligatorio degli olii esausti (D.Lgs. n. 95 del 27 gennaio 1992, Attuazione delle Direttive

75/439/CEE e 87/101/CEE relative alla eliminazione degli olii usati).

h) Norme tecniche relative alle strade

In particolare si richiede quanto segue:

- la strada di collegamento dell'impianto con la rete viabile pubblica deve avere la lunghezza minima possibile. Si possono realizzare nuovi tratti stradali soltanto ove si dimostri l'assenza di viabilità esistente. Salve documentate esigenze di carattere tecnico, per le strade di accesso all'impianto e per le strade di servizio dovrà essere utilizzata una pavimentazione permeabile (macadam o simili);
- si deve predisporre un sistema di regimazione delle acque meteoriche cadute sul piano viabile. Le scarpate stradali al termine dei lavori di costruzione devono essere inerite;
- la larghezza della carreggiata, eventualmente utilizzata per i trasporti eccezionali, deve essere ridotta al minimo indispensabile per il transito dei mezzi ordinari;
- il progetto delle strade di accesso all'impianto deve essere corredato dai profili altimetrici e dalle sezioni tipo; ove l'acclività è elevata, dovranno essere elaborate sezioni specifiche da cui risulti possibile evidenziare le modificazioni che saranno apportate in quella sede. Tali sezioni dovranno essere accompagnate da una simulazione fotografica.

i) Norme sulle linee elettriche

In particolare si richiede quanto segue:

- i cavidotti di collegamento fra gli aerogeneratori e gli elettrodotti di MT e AT necessari alla connessione dell'impianto alla Rete di Trasmissione Nazionale dovranno essere interrati ad una profondità minima di 1 m, protetti, accessibili nei punti di giunzione ed opportunamente segnalati;
- il tracciato del cavo interrato, sia MT che AT, deve seguire, ove possibile, il percorso stradale esistente o la viabilità di servizio all'impianto eolico;
- le turbine di potenza superiore a 1 MW devono essere dotate di trasformatore all'interno della torre;
- il valore del campo elettromagnetico dovuto alle linee elettriche da realizzare e/o poten-

ziare, non deve superare il valore previsto dalla Legge n. 36/2001;

- ove non fosse tecnicamente possibile la realizzazione di elettrodotti (MT e AT) interrati, la linea in MT aerea deve essere dotata di conduttori riuniti all'interno di un unico rivestimento isolante, in ogni caso sarà necessario prendere in esame in particolare gli impatti sull'avifauna e sul paesaggio, nonché ogni possibile misura di mitigazione.

j) Pertinenze

In particolare si richiede quanto segue:

- i piazzali di pertinenza dell'impianto eolico devono determinare la minima occupazione possibile di suolo e, ove possibile, devono interessare aree degradate da recuperare o comunque suoli già disturbati e alterati. Salvo documentate esigenze di carattere tecnico, si deve evitare la pavimentazione impermeabile delle superfici;
- le scarpate, al termine dei lavori di costruzione, devono essere inerite e si deve predisporre un sistema di regimazione delle acque meteoriche cadute sui piazzali;
- la struttura di fondazione in calcestruzzo deve essere annegata sotto il profilo del suolo per almeno 1 m;

k) Le fasi di cantiere

In particolare si richiede quanto segue:

- il cantiere deve occupare la minima superficie di suolo, aggiuntiva rispetto a quella occupata dall'impianto e deve interessare, ove possibile, aree degradate da recuperare o comunque suoli già disturbati e alterati;
- dovrà essere predisposto un sistema di regimazione delle acque meteoriche cadute sull'area di cantiere, e previsti idonei accorgimenti che evitino il dilavamento della superficie del cantiere da parte di acque superficiali provenienti da monte;
- al termine dei lavori il proponente deve procedere al ripristino morfologico, alla stabilizzazione ed inerimento di tutte le aree soggette a movimento di terra e al ripristino della viabilità pubblica e privata, utilizzata ed eventualmente danneggiata in seguito alle lavorazioni;

- nel caso sia indispensabile realizzare tratti viari di nuovo impianto essi andranno accuratamente indicati; dovranno essere adottate quelle soluzioni che consentano il ripristino dei luoghi una volta realizzato l'impianto, in particolare la realizzazione di piste in terra o a bassa densità di impermeabilizzazione aderenti all'andamento del terreno.

l) Dismissioni e ripristino dei luoghi

Al fine di fornire le adeguate garanzie della reale fase di dismissione degli impianti eolici, il progetto dovrà documentare il soddisfacimento dei seguenti criteri:

- fideiussione bancaria necessaria per coprire gli oneri di ripristino del suolo nelle condizioni naturali da specificare ed allegare agli schemi di Convenzione tra il Soggetto Proponente (Gestore) ed il Comune. Tale polizza fideiussoria dovrà essere pari a non meno del 2% del valore dell'aerogeneratore (torre+navicella+pale);
- rimozione completa delle linee elettriche e conferimento agli impianti di recupero e trattamento secondo la normativa vigente;
- obbligo di comunicazione, a tutti gli Assessorati regionali interessati, della dismissione di ciascun aerogeneratore.

In caso di superamento del terzo anno di non funzionamento dell'impianto eolico realizzato non a servizio di uno specifico insediamento produttivo, ma per l'immissione di energia elettrica sulla rete di distribuzione della stessa, l'impianto deve essere obbligatoriamente dismesso.

m) Misure di compensazione

E' opportuno che il proponente l'impianto preveda idonei interventi compensativi quali sostituzione di linee elettriche aeree, miglioramento dell'inserimento ambientale di infrastrutture esistenti, azioni di ripristino ambientale, ecc.

Articolo 11

Requisiti della cartografia da allegare ai progetti

1. La cartografia di cui ai precedenti articoli 9 e 10 deve avere i requisiti di cui ai commi seguenti.

2. Le basi cartografiche, da adoperare come supporto alla progettazione ed alle verifiche normative, saranno le più aggiornate disponibili.

3. I requisiti minimi dovranno seguire le indicazioni indicate di seguito.

- Cartografia di inquadramento (1:50.000/25.000)
- Cartografia a scala media: Carte tecniche numeriche (vettoriali) a livello regionale, provinciale e comunale (C.T.N.R., C.T.N.P., C.T.N.C.) oppure, se non esistenti, cartografia raster, ortofoto digitali alla scala nominale 1:10.000 (AIMA, AGEA, CGR, etc.), immagini da satellite;
- Cartografia di dettaglio: (1:2.000/1.000): Carte tecniche numeriche esistenti.

4. Di seguito sono riepilogate le informazioni che dovranno essere necessariamente fornite anche in formato digitale (in uno dei formati informatici commerciali più diffusi *.shp, *.dwg, *.dxf) georiferiti nel sistema di riferimento cartografico ufficiale italiano Gauss-Boaga fuso Est:

1. localizzazione (puntuale) delle pale
2. viabilità esistente (linee)
3. tratti di strade esistenti da adeguare (linee)
4. strade da realizzare (linee)
5. tracciato del collegamento alla RTN (punti e linee)
6. rete elettrica esistente (linee)
7. cabine da realizzare

Articolo 12

Indicazioni per la realizzazione di impianti off-shore

Fermo restando la disciplina prevista da normativa e regolamenti di altri enti competenti, nelle more della definizione delle linee guida statali di cui al comma 10 dell'art. 12 del D.lgs.n. 387/2003, per la realizzazione di impianti eolici off-shore sono ritenute non idonee le aree dei pSIC marini individuati ai sensi della direttiva 92/43/CE (cosiddetta direttiva Habitat).

In considerazione dell'elevata presenza di habitat di pregio naturalistico (praterie di Posidonia oceanica) lungo gran parte della costa pugliese e la forte vocazione turistica di queste ultime, le relazioni ambientali relative alla realizzazione di impianti

eolici off-shore devono contenere una specifica analisi dei fondali interessati.

Le autorizzazioni per la realizzazione delle opere accessorie ad impianti eolici off-shore (quali per esempio i collegamenti con la rete di terra) devono essere attivate presso i comuni interessati contestualmente all'avvio delle procedure di autorizzazione dell'impianto.

Articolo 13

Parametro di controllo

1. Con il presente Regolamento si introduce un parametro di controllo (P) che risponde all'esigenza di regolare il numero di interventi in determinate aree territoriali (comunali e intercomunali).
2. Il parametro P è pari al rapporto, espresso in percentuale, tra la somma delle superfici di occupazione degli aerogeneratori installati e autorizzati, e la superficie comunale come da dato ISTAT.
3. Il presente Regolamento stabilisce che, per ciascun ambito comunale, il valore assunto dal parametro di controllo non può superare il valore del 4%.
4. Nel caso di PRIE intercomunali il parametro di controllo è riferito alla superficie dell'area territoriale dei comuni limitrofi associati e non può superare il 6%.
5. La Regione può aggiornare i valori limite del parametro di controllo e/o differenziarli per tenere conto dei diversi contesti territoriali.
6. L'autorità competente preliminarmente al rilascio della autorizzazione unica, ex DGR n. 716 del 31 maggio 2005, verifica il rispetto del parametro di controllo. Tale verifica sarà reiterata per un periodo massimo di tre anni.

Articolo 14

Disposizioni transitorie

1. Le disposizioni transitorie, di cui al presente articolo, si applicano fino all'approvazione dei

PRIE ex articoli 4, 5, 6 e 7 e per un tempo massimo di 180 giorni dalla data di entrata in vigore del presente Regolamento. Decorso tale termine, si potranno realizzare impianti eolici solo se le Amministrazioni Comunali saranno dotate dei suddetti PRIE.

2. Nella scelta delle aree destinate alla realizzazione di impianti eolici, in assenza di PRIE, devono considerarsi non idonee:

- A. aree protette regionali istituite ex L.R. n. 19/97 e aree protette nazionali ex L.394/91; oasi di protezione ex L.R. 27/98; siti pSIC e ZPS ex direttiva 92/43/CEE, direttiva 79/409/CEE e ai sensi della DGR n. 1022 del 21/07/2005; zone umide tutelate a livello internazionale dalla convenzione di Ramsar. Tali aree devono essere considerate con un'area buffer di almeno 300 m;
- B. aree di importanza avifaunistica (Important Birds Areas – IBA 2000 – Individuate da Bird Life International);
- C. le aree a pericolosità geomorfologica PG1, PG2, PG3, così come individuate nel Piano di Assetto Idrogeologico;
- D. le aree classificate ad alta pericolosità idraulica AP, ai sensi del Piano di Assetto Idrogeologico;
- E. zone classificate a rischio R2, R3, R4, ai sensi del Piano di Assetto Idrogeologico;
- F. crinali con pendenze superiori al 20% (così come individuati dallo strato informativo relativo all'orografia del territorio regionale presente nella Banca Dati Tossicologica) e relative aree buffer di 150 m;
- G. grotte, doline ed altre emergenze geomorfologiche, con relativa area buffer di almeno 100 m, desunte dal PUTT/P e da altri eventuali censimenti ed elenchi realizzati da enti pubblici e/o enti di ricerca;
- H. aree buffer di almeno 1 Km dal limite dell'area edificabile urbana così come definita dallo strumento urbanistico vigente al momento della presentazione dell'istanza;
- I. Ambiti Territoriali Estesi (ATE) A e B del PUTT/P;
- J. Ambiti Territoriali Distinti (ATD) del PUTT/P con relativa area di pertinenza e area annessa;
- K. Zone con segnalazione architettonica/archeologica e relativo buffer di 100 m e zone con vin-

colo architettonico/archeologico e relativo buffer di 200 m così come censiti dalla disciplina del Decreto Legislativo 22 gennaio 2004, n. 42 "Codice dei beni culturali e del paesaggio, ai sensi dell'art. 10 della Legge 6 luglio 2002, n. 137.

3. Individuazione dell'area in esame come idonea all'installazione di parchi eolici

Fatte salve le condizioni di cui al comma precedente, l'individuazione di un'area come idonea all'installazione di un impianto eolico deve articolarsi in una serie di studi preliminari volti ad assicurare il soddisfacimento dei criteri tecnici di seguito elencati.

- A. L'indice di ventosità delle aree deve essere tale da garantire almeno 1600 ore/equivalenti all'anno alla potenza nominale dell'aerogeneratore. Tale dato deve essere desunto da banche dati o dall'implementazione di modelli matematici accreditati da enti pubblici e/o di ricerca o da campagne anemometriche della durata di almeno un anno. Il numero di anemometri da utilizzare per l'attività di rilievo in sito deve essere adeguato alle dimensioni del parco che si intende insediare.
- B. Opere di allacciamento alla rete di trasmissione/distribuzione: al fine di ridurre/azzerare gli impatti causati dalla realizzazione di nuovi elettrodotti la distanza dell'elettrodotto di connessione con la Rete di Trasmissione Nazionale deve essere la minima possibile (preferibilmente non superiore a 3 Km).
- C. La distanza degli aerogeneratori da strade provinciali o nazionali, non può essere inferiore a 300 m; tale distanza dovrà essere in ogni caso superiore alla gittata massima degli elementi rotanti in caso di rottura accidentale.
- D. Minimizzazione delle opere di accesso all'impianto durante la fase di cantiere e di esercizio - ubicazione lungo corridoi infrastrutturali (atteso che buona parte degli impatti di un impianto eolico sono legati alle opere accessorie risulta evidente che sono altamente preferibili quelle aree in cui esiste già una rete viaria sviluppata; analogamente la scelta del sito di impianto dovrà tenere conto del criterio di minimizzare la necessità di nuove piste o di pesanti

interventi di adeguamento per le strade già esistenti).

- E. In generale vanno privilegiate aree da porre a servizio di distretti industriali e di attività di piccola e media industria ed eventuali aree sede di impianti eolici preesistenti con possibili interventi di sostituzione e di rilocalizzazione nel rispetto delle norme transitorie di cui al presente articolo.
- F. La scelta dell'area dovrà essere tale da evitare che l'impianto installato si frapponga tra i principali punti di vista o di belvedere e il paesaggio circostante, creando una barriera paesaggistica.

4. La progettazione degli impianti eolici e la relazione/studio del relativo impatto ambientale, ex L.R 11/2001, deve essere conforme ai contenuti di cui all'art. 10 dalle lettere b) alla lettera n) e all'art. 11 del presente Regolamento.

5. E' necessario che il soggetto proponente stipuli una convenzione con il comune (o i comuni) in cui ricade l'area di intervento. La convenzione dovrà coinvolgere anche il comune limitrofo nel caso in cui l'aerogeneratore più vicino disti meno di 500 metri dal suo confine amministrativo. Tale verifica va effettuata rispetto all'area di ingombro dell'aerogeneratore, considerata come un quadrato avente lato pari a 3 volte il diametro del rotore.

6. I contenuti minimi dello schema di Convenzione tra il Soggetto Proponente (Gestore) ed il Comune sono di seguito elencati:

- fideiussione bancaria e/o assicurativa pari al 10% dell'investimento;
- fideiussione bancaria e/o assicurativa pari a non meno del 2% del valore dell'aerogeneratore (con il termine aerogeneratore si intende il completo: palo+navicella+pale) finalizzata alla dismissione dell'aerogeneratore stesso ed al ripristino dello stato dei luoghi (la fondazione di calcestruzzo armato sarà ricoperta con terreno vegetale seguendo la quota del piano di campagna);
- fideiussione bancaria e/o assicurativa di 5 euro a metro per le piste da realizzare ex-novo finalizzate ad interventi di ripristino al termine dell'esercizio dell'impianto;

- impegno del soggetto proponente di dismettere l'impianto in caso di mancato funzionamento dello stesso per più di tre anni (il funzionamento deve essere certificato dal G.R.T.N. in relazione all'immissione in rete di energia elettrica prodotta). Tale clausola non riguarda gli aerogeneratori installati a servizio di specifica attività produttiva.

7. Parametro di controllo

Per l'intera durata di applicazione delle norme transitorie, il parametro di controllo comunale di cui all'art. 13 del presente Regolamento, non potrà superare il valore dell'1%, ivi compreso il territorio già interessato da impianti realizzati e/o autorizzati. I progetti presentati prima dell'entrata in vigore del presente regolamento, pur concorrendo alla definizione del predetto parametro di controllo per i progetti successivi, ne restano comunque esclusi dalla relativa applicazione.

Il presente Regolamento è dichiarato urgente ai sensi e per gli effetti dell'art. . 44 comma 3 e dell'art. 53 dello Statuto ed entrerà in vigore il giorno stesso della sua pubblicazione sul Bollettino Ufficiale della Regione Puglia.

E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e farlo osservare come Regolamento della Regione Puglia.

Dato a Bari, addì 23 giugno 2006

VENDOLA

*Disegni di leggi regionali
ai sensi e per gli effetti dell'art. 8 L.R. 19/97*

DISEGNO DI LEGGE 26 giugno 2006, n. 25

“Istituzione del parco naturale regionale ‘Litorale di Ugento’”

Relazione illustrativa

Con LR n.17/2005, art.22 i “Bacini di Ugento” sono stati inseriti nella LR 19/97 art. 5 fra le aree naturali protette regionali con apposita Scheda denominata “**C8 – Bacini di Ugento**”. In attuazione della L.r. 19/97 “Norme per l’istituzione e la gestione delle aree protette della Regione Puglia”, il Presidente della Giunta Regionale ha convocato la preconferenza per l’area naturale “ C8 – Bacini di Ugento”, sita nel Comune di Ugento.

La preconferenza ha l’obiettivo di individuare le linee guida per la redazione del documento di indirizzo di cui all’art.22, comma 1, della legge 394/91 (legge quadro nazionale sulle aree protette).

Alla preconferenza sono stati invitati: l’Amministrazione Provinciale di Lecce, l’Amministrazione Comunale di Ugento, le competenti Amministrazioni dello Stato, i Consorzi di Bonifica, le associazioni agricole, imprenditoriali e protezionistiche.

Gli incontri svolti hanno portato alla elaborazione e sottoscrizione del documento di indirizzo, che rappresenta la base di lavoro per il presente schema di disegno di legge. L’area è stata denominata “**Litorale di Ugento**” nel corso della citata preconferenza.

Il tratto costiero del comune di Ugento rappresenta uno degli ultimi e meglio conservati tratti costieri del versante ionico della provincia di Lecce.

Dall’analisi di una antica cartografia riportata dall’ “Atlante del Regno di Napoli” del Rizzi Zanoni (1808) si evidenzia che a quell’epoca il territorio di Ugento era ricoperto quasi completamente da una vegetazione a macchia mediterranea e da estese aree paludose costiere. Il foglio n° 223 “Tricase” della Carta Nazionale della Milizia Forestale in scala 1:100.000 del 1927 riporta per il territorio comunale di Ugento la presenza di due pinete site in

prossimità della costa: la pineta di Rottacapozza e la pineta sita in località Bufalaria; inoltre è riportata la presenza di cinque piccoli boschi cedui, residui di quella che viene definita dalle cronache medioevali “Foresta di Gallipoli”: la lecceta in località “Fondi Romani”, un boschetto in località “Fontanella” non più presente, un ceduo in località “Pioppi” e due nuclei in località “Bufolelle”. Una ricostruzione di tipo cartografico dell’area effettuata con l’utilizzo della tavoletta I.G.M. del 1948 relativa al territorio in questione permette di stabilire che in quel periodo la vegetazione a macchia e la vegetazione palustre costiera interessavano ancora una parte preponderante del territorio di Ugento. Oggi dopo le trasformazioni degli ultimi decenni il territorio appare abbastanza modificato, ma ancora con una elevata eterogeneità e diversità ambientale, confermata dalla presenza di ben tredici habitat d’interesse comunitario tra cui cinque prioritari. E’ questa una delle più elevate diversità di habitat all’interno dell’intero sistema Rete Natura 2000 in Puglia.

Le zone umide sono rappresentate dai **Bacini** che rappresentano gli ultimi residui artificiali del grande sistema di zone umide che contraddistinguevano buona parte di questo tratto costiero del Salento. Le opere di bonifica iniziarono in maniera sistematica a partire dalla seconda metà degli anni ’30, con la costituzione del consorzio speciale di prima categoria di Ugento, che continua in maniera più organica e sistematica la bonifica delle aree palustri costiere di tipo malarico, già intrapresa, ma con scarso, successo, nei decenni precedenti.

Un altro elemento di evidente caratterizzazione è costituito dalla presenza di numerose valli carsiche che solcano il territorio le cosiddette **Gravinelle**, createsi attraverso processi processi di erosione dei calcari.

Le Gravinelle costituiscono anche importanti strutture ecopaesistiche “a corridoio” sulle quali si articola la mobilità degli elementi paesaggistici dell’ecomosaico che le comprende, con una copertura vegetale che le trasforma in veri e propri “corrodoi incassati” che attraversano la campagna coltivata. In tal modo, il solco erosivo rappresenta un habitat per popolazioni vegetali e animali, strutturando un ecosistema complesso che talvolta rimane confinato nel ciglio geologico della depressione, e altre volte sconfinava sul piano di campagna attraverso una copertura a bosco o a macchia.

Tra gli elementi di maggiore importanza ricordiamo inoltre il **sistema dunale costiero**; questa unità ambientale è caratterizzata da differenti habitat rappresentati dall'ambiente di duna con una prevalente vegetazione arbustiva a ginepro e da tratti con presenza di una vegetazione con prevalenza di *Ammophila littoralis*. Nel retroduna è presente una pineta di *Pinus halepensis* ormai naturalizzata.

Importanti sono le Macchie e il Canale di Rottacapozza, una formazione di macchia fra le più estese attualmente rimaste nel Salento. E' costituita da tratti di macchia più evoluta con sclerofille e da ampie estensioni di microfille e di cisti.

In questo contesto prettamente mediterraneo gli elementi faunistici di maggiore importanza li ritroviamo tra i Rettili e gli Anfibi, classi che contano la presenza di congrue specie d'interesse comunitario. Importante è il ruolo svolto dal sito come luogo di sosta e svernamento per gli Uccello migratori.

Il presente schema di disegno di legge istituisce l'area naturale "**Litorale di Ugento**" (art. 1) classificandola come Parco Naturale Regionale, ai sensi dell'art.2, comma 1, lett. a), della L.r. 19/97, la denomina **Parco Naturale Regionale "Litorale di Ugento"** e la delimita riportando, su cartografia in scala 1:25.000, la perimetrazione approvata, in sede di preconferenza, assieme al documento di indirizzo.

Sull'intero territorio varranno, a partire dall'adozione del d.d.l. da parte della Giunta regionale, le norme di salvaguardia provvisorie di cui all'art. 8 della L.r. 19/97 ed all'art. 6 della L. 394/91, come riprese nell'atto di indirizzo approvato dalla Giunta Regionale.

All'art. 2 sono riportate le finalità che dovranno essere perseguite nella gestione del Parco, dal momento della sua istituzione.

La zonizzazione provvisoria, di cui all'art.3, suddivide il territorio del Parco in zona 1 e zona 2, ed avrà validità fino all'approvazione del Piano Territoriale di cui all'art. 7 del presente disegno di legge e all'art. 20 della L.R. 19/97. Nella zona 1 sono comprese le aree di maggiore valore naturalistico, paesaggistico e culturale; nella zona 2 quelle che, pur contenendo valori ambientali e culturali, presentano una maggiore antropizzazione e che più si prestano per la promozione di attività produttive di

tipo sostenibili. Il Piano Territoriale potrà modificare i confini delle zone e dettagliarle ulteriormente, così come indicato all'art.12 della L. 394/91, al fine di una più articolata tutela degli ambienti naturali ed una migliore integrazione tra difesa dell'ambiente ed attività umane. L'art. 4 prevede che la gestione del Parco sarà affidata all'Ente di gestione delle aree naturali protette della Provincia di Lecce, ente strumentale di diritto pubblico istituito ai sensi dell'art. 5 della L.r. 25/02. È altresì previsto che, in caso di gravi inadempienze dell'Ente nella gestione del Parco, si possa far luogo al commissariamento dell'Ente stesso.

L'art. 5 riporta le norme generali e specifiche di tutela del territorio e dell'ambiente naturale da far valere su tutto il territorio dell'area protetta. Fino all'adozione del Piano Territoriale del Parco, sarà possibile, da parte dell'Ufficio Parchi e Riserve naturali dell'Assessorato Regionale all'Ambiente, concedere deroghe ad alcune norme di salvaguardia esclusivamente in funzione dell'attività agro-silvo-pastorale. L'Ufficio Parchi e Riserve naturali potrà concedere le suddette deroghe, sentito il Comune di Ugento, fino alla costituzione del Consiglio Direttivo dell'Ente di Gestione, e, d'intesa con l'Ente gestore, nel periodo intercorrente fra la costituzione del Consiglio Direttivo dell'Ente e l'adozione, da parte dello stesso, del Piano Territoriale del Parco.

Gli articoli 6-7-8-9 descrivono gli strumenti di attuazione di cui l'Ente di gestione dovrà dotarsi per l'attuazione delle finalità istitutive del Parco: Piano Territoriale dell'area, Piano Pluriennale economico-sociale, Regolamento delle attività consentite all'interno del Parco. L'Ente di gestione, dal momento dell'adozione degli strumenti di attuazione, avrà il compito di rilasciare nulla osta per tutte le opere che saranno svolte all'interno del Parco (art. 10); fino all'entrata in vigore degli strumenti di attuazione rilascerà parere obbligatorio. Inoltre, dalla data di costituzione dell'Ente di gestione e fino all'entrata in vigore degli strumenti di attuazione, le deroghe, così come riportato precedentemente, saranno rilasciate dall'Ufficio Parchi e Riserve naturali dell'Assessorato all'Ambiente, d'intesa con l'Ente di gestione.

L'articolo 11 regola le sanzioni per chi reca danni e non osserva le norme di salvaguardia, l'art. 12 regola la sorveglianza del Parco, che dovrà essere

garantita tramite personale dell'Ente di gestione e/o tramite convenzioni con altri enti pubblici, anche nazionali, operanti sul territorio.

Il controllo (art. 13) sulla corretta attuazione della legge istitutiva spetta alla struttura prevista dall'art. 23 della L.r. 19/97.

Con l'art. 14 si quantificano gli oneri derivanti dall'attuazione della presente legge in Euro 50.000,00 a carico del Capitolo 0581011 "Spese per la costituzione delle aree naturali protette nella Regione Puglia" del bilancio di previsione per l'esercizio finanziario 2006. Per gli esercizi successivi

si provvederà mediante iscrizione di specifico stanziamento sul Capitolo di spesa di competenza. È prevista (art. 15), nelle more della costituzione dell'Ente di gestione, la gestione provvisoria del Sindaco di Ugento, che costituirà allo scopo un'Autorità di Gestione Provvisoria.

Il Dirigente f.f. dell'Ufficio
Parchi e R.N.
Ing. Francesca Pace

Il Dirigente
del Settore Ecologia
dott. Luca Limongelli

L'Assessore all'Ecologia
prof. Michele Losappio

SCHEMA DI DISEGNO DI LEGGE

Istituzione del Parco Naturale Regionale "Litorale di Ugento"

INDICE

- Articolo 1 - Istituzione dell'area naturale protetta
- Articolo 2 - Finalità
- Articolo 3 – Zonizzazione provvisoria
- Articolo 4 – Gestione
- Articolo 5 - Norme generali di tutela del territorio e dell'ambiente naturale
- Articolo 6 - Strumenti di attuazione
- Articolo 7 - Piano territoriale dell'area naturale protetta
- Articolo 8 - Piano Pluriennale Economico Sociale
- Articolo 9 - Regolamento
- Articolo 10 - Nulla osta e pareri
- Articolo 11 - Sanzioni
- Articolo 12 - Sorveglianza del territorio
- Articolo 13 - Controllo
- Articolo 14 - Norme finanziarie
- Articolo 15 - Disposizioni transitorie

DISEGNO DI LEGGE
Istituzione del Parco Naturale Regionale
“Litorale di Ugento”

Articolo 1

Istituzione dell'area naturale protetta

1. Ai sensi dell'articolo 6 della legge regionale 24 luglio 1997, n. 19, è istituito il Parco Naturale Regionale “Litorale di Ugento”.
2. I confini del Parco Naturale Regionale “Litorale di Ugento” ricadente nel territorio del Comune di Ugento, sono riportati nella cartografia in scala 1:25.000, allegata alla presente legge, della quale costituisce parte integrante, e depositata in originale presso l'Assessorato all'Ecologia della Regione Puglia e, in copia conforme, presso l'Amministrazione provinciale di Lecce, presso l'Amministrazione comunale di Ugento e presso la sede dell'Ente di gestione di cui all'art. 3.
3. I confini saranno resi visibili mediante apposita tabellazione da eseguirsi, prima della costituzione dell'Ente di Gestione di cui all'art. 3, a cura dell'Amministrazione comunale di Ugento.

Articolo 2

Finalità

1. Le finalità istitutive del Parco naturale regionale “Litorale di Ugento” sono le seguenti:
 - promuovere un modello di sviluppo eco-sostenibile che non rechi danno all'ambiente ed alle risorse naturali, contribuendo nel contempo ad innalzare il livello di qualità della vita dell'intera comunità;
 - conservare e recuperare le biocenosi, con particolare riferimento agli habitat e alle specie animali e vegetali contenuti nelle direttive comunitarie 79/409/CEE (concernente la conservazione degli uccelli selvatici) e 92/43/CEE (relativa alla conservazione degli habitat naturali e seminaturali e della flora e della fauna selvatica), nonché gli equilibri ecologici, gli equilibri idraulici ed idrogeologici;
 - Creare nuove opportunità di crescita e di sviluppo sostenibile, preservare le possibilità di sviluppo nel lungo periodo ed accrescere la qualità della vita dei cittadini.
 - Tutelare, recuperare e valorizzare il patrimonio paesaggistico, naturale, storico-architettonico diffuso
 - Riquilibrare e recuperare il sistema ambientale complessivo;
 - ripristinare e rinaturalizzare il sistema umido costiero;
 - ridurre i fenomeni di frammentazione degli habitat;
 - rinaturalizzare le Gravinelle, nella loro funzione di corridoi ecologici e di difesa idrogeologica;
 - incrementare la copertura arborea-arbustiva autoctona;
 - monitorare l'inquinamento e lo stato degli indicatori biologici presenti;

- allestire infrastrutture per la mobilità lenta;
- valorizzare le aree costiere mediante la realizzazione di forme di fruizione-compatibile;

Articolo 3

Zonizzazione provvisoria

Fino all'approvazione del Piano di cui all'articolo 7, il Parco Naturale Regionale "Litorale di Ugento" è suddiviso in:

- zona 1, di rilevante interesse naturalistico, paesaggistico e/o storico-culturale, caratterizzata dalla presenza del sistema dunale, delle zone umide, di solchi erosivi, boschi e vegetazione spontanea;
- zona 2, di valore naturalistico, paesaggistico e/o storico culturale con presenza di un maggior grado di antropizzazione.

Articolo 4

Gestione

1. Ai sensi dell'art. 9 della L. R. 19/97 la gestione del Parco Naturale Regionale "Litorale di Ugento" è affidata all'Ente di gestione delle aree naturali protette della Provincia di Lecce, ente strumentale di diritto pubblico istituito ai sensi dell'art. 5 della L.R. 25/02.
2. In caso di gravi inadempienze gestionali o fatti gravi contrari alle normative vigenti o per persistente inattività, il Presidente della Giunta Regionale, su proposta dell'assessore all'Ecologia e previa deliberazione della Giunta stessa, provvede, con proprio decreto, allo scioglimento degli organi responsabili dell'Ente di Gestione e alla nomina contestuale di un commissario con pieni poteri, che resta in carica fino alla ricostruzione degli organi disciolti.

Articolo 5

Norme generali di tutela del territorio e dell'ambiente naturale

1. Sull'intero territorio del Parco Naturale Regionale "Litorale di Ugento" sono vietate le attività e le opere che possono compromettere la salvaguardia del paesaggio e degli ambienti naturali tutelati con particolare riguardo alla flora e alla fauna protette e ai rispettivi habitat. In particolare, vige il divieto di:
 - a) aprire nuove cave;
 - b) esercitare l'attività venatoria: sono consentiti, su autorizzazione dell'Ente di gestione, gli interventi di controllo delle specie previsti dall'art.11, comma 4, della Legge 6 dicembre 1991, n.394, ed eventuali prelievi effettuati a scopo di ricerca e di studio;
 - c) alterare e modificare le condizioni di vita degli animali;

- d) raccogliere o danneggiare le specie vegetali spontanee, ad eccezione degli interventi a fini scientifici e di studio preventivamente autorizzati dall'Ente di gestione: sono comunque consentite le operazioni connesse alle attività agro-silvo-pastorali;
 - e) asportare minerali e materiale d'interesse geologico, fatti salvi prelievi a scopi scientifici preventivamente autorizzati dall'Ente di gestione;
 - f) introdurre nell'ambiente naturale specie faunistiche e floristiche non autoctone;
 - g) effettuare opere di movimento terra tali da modificare consistentemente la morfologia del terreno;
 - h) apportare modificazioni agli equilibri ecologici, idraulici ed idrogeotermici ovvero tali da incidere sulle finalità di cui al precedente articolo 2;
 - i) transitare con mezzi motorizzati fuori dalle strade statali, provinciali, comunali, private e vicinali gravate dai servizi di pubblico passaggio, fatta eccezione per i mezzi di servizio e per le attività agro-silvo-pastorali;
 - j) costruire nuove strade ed ampliare le esistenti se non in funzione delle attività agro-silvo-pastorali e delle attività di fruizione naturalistica;
 - k) aprire discariche.
2. Fino all'approvazione del Piano di cui all'art. 7 è fatto divieto di:
- a) costruire nuovi edifici od opere all'esterno dei centri edificati così come delimitati ai sensi della legge 22 ottobre 1971, n.865. Per gravi motivi di salvaguardia ambientale il divieto è esteso anche all'area edificata compresa nel perimetro indicato;
 - b) mutare la destinazione dei terreni, fatte salve le normali operazioni connesse allo svolgimento, nei terreni in coltivazione, delle attività agricole, forestali e pastorali;
 - c) effettuare interventi sulle aree boccate e tagli boschivi senza l'autorizzazione dei competenti Uffici dell'Assessorato regionale agricoltura e foreste.
3. Fino all'approvazione del Piano territoriale del **Parco naturale regionale "Litorale di Ugento"** la competente struttura regionale di cui all'articolo 23 della L.R. 19/97, d'intesa con l'Ente di gestione di cui all'articolo 9 della stessa, limitatamente alla sola zona 2 di cui all'art.3, può concedere deroghe ai divieti di cui al comma 2 lettera a) per la realizzazione di interventi di adeguamento di tipo tecnologico e/o igienico-sanitario connessi all'applicazione delle normative vigenti in materia.
- Potranno, inoltre, essere realizzati interventi di trasformazione e/o ampliamento *una tantum* degli edifici rurali esistenti nella misura massima del 15% della loro superficie utile, previa valutazione e approvazione di apposito Piano di Miglioramento Aziendale redatto a norma del Reg. C.E. 1257/99 e sue applicazioni e modifiche.
- Sono, inoltre, fatte salve le prescrizioni degli strumenti urbanistici vigenti ove più restrittive. In tutti i casi dovranno essere utilizzate e/o rispettate le tipologie edilizie e le tecnologie costruttive della tradizione storica locale e non dovranno verificarsi interferenze con alcuno dei valori naturalistici ed ambientali presenti nell'area.

4. Sull'intero territorio del Parco è consentita la realizzazione di interventi di manutenzione ordinaria e straordinaria dei manufatti edilizi esistenti ai sensi delle lettere a), b) e c) dell'articolo 3, comma 1, del D.p.r. 6 giugno 2001 n. 380
5. Sono fatti salvi i diritti reali e gli usi civici delle collettività locali ad eccezione dei diritti esclusivi di caccia o di altri usi civici di prelievo faunistico che sono liquidati dal competente commissario per gli usi civici, ad istanza dell'Ente di gestione.

Articolo 6 **Strumenti di attuazione**

1. Per l'attuazione delle finalità del Parco Naturale Regionale "Litorale di Ugento", l'Ente di gestione di cui all'articolo 3 si dota dei seguenti strumenti di attuazione:
 - a) Piano territoriale dell'area naturale protetta, di cui all'articolo 20 della L.R. 19/97;
 - b) Piano Pluriennale Economico Sociale dell'area naturale protetta, di cui all'articolo 21 della L.R. 19/97;
 - c) Regolamento dell'area naturale protetta, di cui all'articolo 22 della L.R. 19/97.

Articolo 7 **Piano territoriale dell'area naturale protetta**

1. Il Piano territoriale del Parco Naturale Regionale "Litorale di Ugento", deve:
 - a) individuare le opere necessarie alla conservazione ed all'eventuale ripristino ambientale;
 - b) dettare disposizioni intese alla salvaguardia dei valori storici e ambientali delle aree edificate e del patrimonio architettonico rurale;
 - c) individuare le eventuali attività esistenti incompatibili con le finalità istitutive dell'area naturale protetta e stabilirne i tempi di cessazione e le modalità di recupero;
 - d) individuare e regolamentare le attività antropiche esistenti;
 - e) individuare le eventuali aree e beni da acquisire in proprietà pubblica, anche mediante espropriazione, per gli usi necessari al conseguimento delle finalità istitutive o indicare la tipologia e le modalità di costruzione di opere e manufatti;
 - g) indicare la tipologia e le modalità di realizzazione di ampliamenti, trasformazioni, variazioni di destinazione d'uso per edifici e manufatti esistenti;
 - h) definire il sistema della mobilità interna all'area naturale protetta;
 - i) individuare e definire il sistema di monitoraggio;
 - j) definire le misure per la riduzione degli impatti ambientali sul sistema dunale;
 - k) definire le metodologie per la valutazione ex ante degli interventi di trasformazione.
2. Le procedure per la formazione, l'adozione e l'approvazione del Piano sono quelle stabilite dall'articolo 20 della LR. 19/97.

Articolo 8

Piano Pluriennale Economico Sociale

1. Il Piano Pluriennale Economico Sociale del Parco Naturale Regionale “Litorale di Ugento”, è predisposto dalla Comunità delle aree naturali protette della provincia di Lecce, organo dell’Ente di gestione di cui all’art. 3, con il fine di individuare indirizzi ed obiettivi di tutela dell’ambiente naturale e le relative forme di sviluppo economico compatibile secondo le procedure fissate dall’articolo 21 della L.R. 19/97.
2. Il Piano Pluriennale Economico Sociale dell’area protetta valorizza altresì gli usi, i costumi, le consuetudini e le attività tradizionali delle popolazioni residenti sul territorio, nonché le espressioni culturali proprie e caratteristiche delle identità delle comunità locali e ne prevede la tutela anche mediante indirizzi che autorizzino l’esercizio di attività particolari collegate agli usi, ai costumi ed alle consuetudini locali, fatte salve le norme in materia di attività venatoria,
3. Il Piano Pluriennale Economico Sociale è predisposto, d’intesa con il Consiglio Direttivo dell’Ente di gestione, contestualmente alla formazione del Piano di cui all’art. 6.

Articolo 9

Regolamento

1. Il regolamento, predisposto ed approvato con le modalità previste dall’art. 11 della L. 394/91, ha la finzione di disciplinare, anche in deroga dei divieti di cui all’art. 4, l’esercizio delle attività consentite all’interno del Parco Naturale Regionale “Litorale di Ugento”, ed è adottato dall’Ente di gestione contestualmente all’adozione del Piano territoriale dell’area.

Articolo 10

Nulla osta e pareri

1. Il rilascio di concessioni o autorizzazioni relative a interventi, impianti ed opere ricadenti all’interno dell’area naturale protetta è subordinato al preventivo nulla osta dell’Ente di gestione, che deve essere rilasciato entro sessanta giorni dalla ricezione della documentazione richiesta, completa in ogni sua parte.
Decorso infruttuosamente il termine di cui innanzi, il nulla osta si intende rilasciato con esito favorevole.
2. Il rilascio del nulla osta è subordinato alla conformità delle opere da realizzare con il Piano territoriale e con il regolamento ovvero, in assenza di questi, devono comunque essere compatibili con le finalità di cui all’art. 2.

3. Fino all'entrata in vigore del Piano territoriale e del regolamento, l'Ente di gestione rilascia parere obbligatorio nei termini di cui al comma 1 su ogni intervento al fine di garantire il rispetto delle normative generali e di salvaguardia di cui all'articolo 4.

Articolo 11 **Sanzioni**

1. Per le violazioni di cui alla presente legge si applicano in quanto compatibili le norme di cui all'art. 30 della Legge 394/91.
2. Le violazioni al divieto di cui alla lett. a), comma 1 dell'art.4 comportano la sanzione amministrativa di Euro 1000 per ogni metro cubo di materiale rimosso.
3. Per le violazioni al divieto di cui alla lettera b), comma 1, dell'art.4 si applicano le sanzioni previste dalle leggi in materia di caccia
4. Le violazioni ai divieti di cui alle lettere c), d), e), e i), comma 1, dell'art.4 comportano la sanzione amministrativa da un minimo di Euro 25 ad un massimo di Euro 250.
5. Le violazioni ai divieti di cui alla lettera f), comma 1 dell'art.4 comportano la sanzione amministrativa da un minimo di Euro 100 ad un massimo di Euro 1000.
6. Le violazioni al divieto di cui alla lettera A comma 1, dell'art.4 comportano la sanzione amministrativa di Euro 1000 per ogni 10 metri cubi di materiale movimentato.
7. Le violazioni al divieto di cui alla lettera h), comma 1, dell'art.4 comportano la sanzione amministrativa da un minimo di Euro 1000 ad un massimo di Euro 10000.
8. Le violazioni di cui alla lettera j), comma 1, ed alle limitazioni di cui alle lettere a) e b) dell'art.4, comma 2, comportano le sanzioni amministrative previste dalle vigenti leggi in materia urbanistica.
9. Gli interventi sulle aree boscate effettuati in difformità da quanto previsto dall'art.4, comma 2, lettera c), comportano la sanzione amministrativa da un minimo di Euro 500 ad un massimo di Euro 2500 per ettaro o frazione di ettaro su cui è stato effettuato l'intervento.
10. Le violazioni ai divieti richiamati ai commi 1, 4, 5, 6, 7, 8, e 9 del presente articolo comportano, oltre alle sanzioni amministrative previste, l'obbligo del ripristino che dovrà essere realizzato in conformità delle disposizioni formulate dall'Ente di gestione.
11. E' comunque fatta salva l'applicazione delle sanzioni penali previste al comma 1 dell'art.30 della L. 394/91.

12. Per l'accertamento delle violazioni e l'applicazione delle sanzioni amministrative previste dalla presente legge si applicano le norme ed i principi di cui al Capo I della Legge 24 novembre 1981, n.689.
12. Le somme riscosse ai sensi del presente articolo e quelle riscosse in applicazione delle norme contenute nel Regolamento di cui all'art 8 sono introitate nel bilancio dell'Ente di gestione con l'obbligo di destinazione alla gestione della Parco.

Articolo 12

Sorveglianza del territorio

1. La sorveglianza sull'osservanza degli obblighi e dei divieti previsti dalla presente legge è affidata all'Ente di gestione che la esercita attraverso l'utilizzo del proprio personale di sorveglianza ovvero, sulla base di specifiche convenzioni, tramite personale di altri Enti.
2. La sorveglianza è altresì affidata agli agenti di polizia locale, urbana e rurale, nonché ai nuclei di vigilanza territoriale della Provincia di Lecce e alle Guardie Ecologiche Volontarie.
3. Ai fini della sorveglianza, l'Ente di gestione può stipulare convenzioni con il Corpo Forestale dello Stato, ai sensi dell'articolo 27, comma 2, della legge 394/91.
4. L'utilizzazione delle guardie venatorie volontarie di cui al comma 1 lett. b) dell'articolo 44 della legge regionale 13 agosto 1998 n.27 "Norme per la protezione della fauna selvatica omeoterma, per la tutela e la programmazione delle risorse faunistico-ambientali e per la regolamentazione dell'attività venatoria", è subordinato alla stipulazione di apposite convenzioni con l'Ente di gestione.

Articolo 13

Controllo

1. Le funzioni amministrative di vigilanza e controllo connesse all'attuazione della presente legge sono espletate dall'Ufficio Parchi e Riserve naturali della Regione Puglia secondo il dettato dell'articolo 23 della LR. 19/97.

Articolo 14


Norme finanziarie


1. In sede di prima applicazione della presente legge sono stanziati 50000 Euro a carico del Capitolo 0581011 "Spese per la costituzione delle aree naturali protette nella Regione Puglia" (LR 19/97) del bilancio di previsione per l'esercizio finanziario 2006. Al relativo onere si provvede mediante

riduzione per l'importo di 50.000 Euro del capitolo 581010-UPb 14.1.1.-"Spese per la gestione delle aree naturali protette nella Regione Puglia2 (LR 19/97) del medesimo bilancio.

Articolo 15
Disposizioni transitorie

1. Nelle more della costituzione dell'Ente di gestione di cui all'art. 3, la gestione del Parco Naturale Regionale "Litorale di Ugento" è affidata provvisoriamente al Sindaco del Comune di Ugento, che istituisce una Autorità di gestione provvisoria.
2. I beni strumentali e durevoli e qualsiasi altro bene acquistato con fondi pubblici stanziati per la gestione della Parco, seguono la destinazione di questa e, pertanto, andranno a confluire nel patrimonio dell'Ente di Gestione non appena lo stesso sarà stato costituito.
3. In caso di gravi inadempienze gestionali o fatti gravi contrari alle normative vigenti o per persistente inattività, il Presidente della Giunta Regionale, su proposta dell'assessore all'Ecologia può nominare un commissario che sostituisce l'Autorità di gestione provvisoria sino alla costituzione dell'Ente di gestione di cui all' art. 3.



	REGIONE PUGLIA - ASSESSORATO ALL'ECOLOGIA SETTORE ECOLOGIA - UFFICIO PARCHI E RISERVE NATURALI L.R. n.19/1997 "Norme per l'istituzione e la gestione delle aree naturali"	
	LITORALE DI UGENTO	
PERIMETRAZIONE DELL'AREA: PARCO NATURALE REGIONALE		data: MAGGIO 2006 aggiornamenti: scala: 1:25.000
a cura dell'Ufficio Parchi e R.N.		
Perimetrazione allegata al disegno di legge istitutivo dell'Area		
<small>La presente cartografia riporta in modo indicativo i confini dell'Area Naturale Protetta. La perimetrazione originale, strutturata in formato numerico georeferenziato, è depositata presso l'Ufficio Parchi e R.N. dell'Ass. all'Ambiente della R. Puglia.</small>		

